

A3.4.1 - Incentivi per la creazione di start-up innovative e accompagnamento degli imprenditori

Procedura n. 29



Sommario

Capo 1. FINALITÀ E RISORSE.....	5
Art. 1 - Inquadramento, finalità e regime di aiuto	5
Art. 2 - Definizioni	7
Art. 3 - Dotazione finanziaria	9
Capo 2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	9
Art. 4 – Requisiti di ammissibilità.....	9
Art. 5 - Attività escluse	10
Capo 3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI	11
Art. 6 - Progetti ammissibili	11
Art. 7 - Spese ammissibili	11
Art. 8 - Spese non ammissibili	13
Art. 9 - Limiti di spesa e di aiuto.....	14
Art. 10 - Durata e termini di conclusione e rendicontazione dei progetti.....	14
Art. 11 - Intensità dell'agevolazione.....	14
Art. 12 - Cumulo.....	14
Capo 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	15
Art. 13 - Composizione della domanda	15
Art. 14 - Presentazione della domanda.....	15
Capo 5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEGLI AIUTI	16
Art. 15 - Modalità di istruttoria e fasi del procedimento	16
art. 16 - Istruttoria di ammissibilità.....	17
Art. 17 - Criteri di valutazione	17
Art. 18 – Formazione delle graduatorie provinciali e della graduatoria unica regionale.....	18
Art. 19 - Concessione degli Aiuti alle start up innovative	18
Capo 6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI	19
Art. 20 – Realizzazione dei progetti ed eventuali variazioni.....	19
Art. 21 - Variazioni soggettive del beneficiario	19
Capo 7. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEGLI AIUTI	20
Art. 22 - Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria	20
Art. 23 - Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili	21
Art. 24 - Liquidazione ed erogazione degli Aiuti alle start up innovative.....	22

Capo 8. OBBLIGHI, VINCOLI DEL BENEFICIARIO	23
Art. 25 - Obblighi del beneficiario	23
Art. 26 - Indicatori di output e di risultato	26
Capo 9. CONTROLLI E REVOCHE	27
Art. 27 - Controlli e ispezioni.....	27
Art. 28 - Revoche e rideterminazione dell'Aiuto alle start up innovative.....	27
Capo 10. DISPOSIZIONI FINALI.....	29
Art. 29 - Informativa e tutela ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, del decreto ministeriale 15 marzo 2019 e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.....	29
Art. 30 - Responsabile del procedimento, informazioni e contatti	30
Art. 31 - Disposizioni finali.....	30
Capo 11. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	30
Art. 32 – Norme di riferimento.....	30

ALLEGATI AL BANDO

Allegato 1 – Traiettorie di sviluppo della Strategia regionale per la specializzazione intelligente del Friuli-Venezia Giulia (S4)

Allegato 2 - Definizione di start-up innovativa

Allegato 3 – Modalità di verifica della sostenibilità finanziaria per le operazioni che comportano investimenti ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1060/2011

Allegato 4 – Attività escluse dagli aiuti

Allegato 5 – Criteri di valutazione

Allegato 6 - Disposizioni in caso di locazione finanziaria

Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. ____ del ____

BANDO

a3.4.1

Incentivi per la creazione di start-up innovative e accompagnamento degli imprenditori

(PROCEDURA DI ATTIVAZIONE N. 29)

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TURISMO

SERVIZIO PER L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE

ORGANISMO INTERMEDIO COMPETENTE: CAMERE DI COMMERCIO

Capo 1. FINALITÀ E RISORSE

Art. 1 - Inquadramento, finalità e regime di aiuto

Inquadramento degli interventi rispetto all'articolazione del Programma

A.0: Obiettivo strategico (da regolamento (UE) 2021/1060 e Accordo di Partenariato)	1. Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)
A.1: Priorità PR	1. Ricerca e innovazione, competitività e digitalizzazione
A.2: Obiettivo specifico PR	RSO1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi
A.3: Azione prevista dal PR	a3.4 Sostegno alle imprese nelle fasi della nascita e crescita dimensionale
A.3bis: Tipo di intervento	a3.4.1 Incentivi per la creazione di start-up innovative e accompagnamento degli imprenditori
A.4: settore di intervento PR (allegato 1 regolamento (UE) 2021/1060)	025 - Incubazione, sostegno a spin off, spin out e start-up
A.5: Tipologia di operazione (natura CUP da Tabella Contesto PUC)	Natura 07 –Concessione incentivi ad unità produttive
A.6: Ambito di intervento (da regolamento (UE) n. 2021/1058 art. 5)	Attrezzature, software e attività immateriali Gli investimenti produttivi in PMI e gli investimenti volti a mantenere i posti di lavoro esistenti e a creazione di nuovi posti di lavoro
A.7: Forma di sostegno (da regolamento (UE) 2021/1060 allegato 1, tabella 2)	01 - Sovvenzione
A.8: inquadramento Regime di aiuto	Condizioni stabilite dalla Commissione europea dal regolamento (UE) n. 2023/2831 (de minimis)
A.9: Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale	33 – Nessun orientamento territoriale
A.10 Parità di genere	02-Integrazione di genere 03-Neutralità di genere
A.11: Numero della procedura di attivazione corrispondente nella DGR di approvazione del Piano finanziario del programma	29 (n. della procedura di attivazione indicata nell'allegato 6 alla DGR del piano finanziario del programma riportante le risorse finanziarie assegnate)

1. Con il presente bando (di seguito: "Bando") la Regione sostiene progetti concernenti la creazione e lo sviluppo delle start up innovative mediante la concessione di aiuti a fondo perduto a copertura delle spese di avvio, di accompagnamento imprenditoriale e di investimento (di seguito: "Aiuti alle start up innovative"), nell'ambito della tipologia a3.4.1 dell'Azione 3.4 dell'Obiettivo specifico RSO1.3 <<Rafforzare la crescita

sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi>> del Programma regionale 2021-2027 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), per l'Obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" (di seguito: "PR"), in conformità all'articolo 26 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali) e all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia <<Sviluppimpresa>>).

2. In base alla Strategia regionale per la Specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia che individua le aree di specializzazione e le relative traiettorie di sviluppo della Regione per il periodo 2021-2027, approvata con deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2021, n. 1970, e successive modifiche, il Bando prevede l'attribuzione di punteggi di valutazione, volti alla definizione della graduatoria, ai progetti coerenti con le predette aree di specializzazione e traiettorie di sviluppo riportate all'allegato 1.

3. I risultati che l'Amministrazione regionale si propone di perseguire mediante il Bando, come definiti dalla deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2022, n. 2014 e modificati mediante la deliberazione della Giunta regionale 10 novembre 2023, n. 1759, sono i seguenti:

INDICATORI DI OUTPUT		
Codifica indicatore	Unità di misura	Valore Obiettivo 31/12/2029
RCO 01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)	30
RCO 02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	30
RCO 05	Nuove imprese beneficiarie di un sostegno	30
INDICATORI DI RISULTATO		
Codifica indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo 31/12/2029
RCR 01	Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno	35
RCR 02	Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari) (in euro)	2.000.000
RCR 17	Nuove imprese ancora presenti sul mercato	30

4. In conformità all'articolo 97, comma 1, della legge regionale 3/2015, la gestione amministrativa relativa agli Aiuti alle start up innovative è delegata alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito: "Camere di commercio"), in qualità di Organismi intermedi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), n. 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2021, n. 200 (regolamento ai sensi della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 – 2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e del Programma regionale (PR) FESR 2021 – 2027 "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) (di seguito: "regolamento 200/2021") e successive modifiche.

5. Ferme restando le attività escluse di cui all'articolo 5, gli Aiuti alle start-up sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione Europea del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L di data 15 dicembre 2023.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del Bando si utilizzano le seguenti definizioni:

a) "microimprese, piccole e medie imprese" (di seguito: "PMI"): soggetti che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014, con riferimento, in particolare, ai seguenti parametri e soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui al regolamento citato, in particolare per quanto concerne la definizione di impresa associata e collegata:

Dimensione	ULA (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	Fatturato o attivo di bilancio (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	
Microimpresa	0-9	Max 2 ML	Max 2 ML
Piccola impresa	10-49	Max 10 ML	Max 10 ML
Media impresa	50-249	Max 50 ML	Max 43 ML

b) "start up innovativa": impresa che possiede i requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, riportati all'allegato 2;

c) "Camera di commercio competente": la Camera di commercio nel cui territorio provinciale di pertinenza è realizzato il Progetto, ossia:

1) la Camera di commercio di Pordenone-Udine in riferimento al territorio provinciale di Pordenone ed in riferimento al territorio provinciale di Udine;

2) la Camera di commercio Venezia Giulia in riferimento al territorio provinciale di Trieste ed in riferimento al territorio provinciale di Gorizia;

d) "soggetti non indipendenti": soggetti associati o collegati tra loro, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014;

e) principio "non nuocere in modo significativo" (DNSH): nell'ambito della politica di coesione, è un principio richiamato dal regolamento (UE) n. 2021/1060 (regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti) al considerando 10, il quale afferma che, nel contesto della lotta ai cambiamenti climatici, i fondi dovrebbero sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e non dovrebbero danneggiare in modo significativo gli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088); lo stesso riferimento è presente all'articolo 9, in relazione al rispetto dei "principi orizzontali"; il regolamento (UE) 2020/852 consente di classificare un'attività economica come "sostenibile dal punto di vista ambientale", se questa contribuisce al perseguimento di almeno uno dei sei obiettivi ambientali dell'Unione (articolo 9), senza danneggiare significativamente nessuno degli altri, e se opera nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia in materia di diritti umani e del lavoro (articolo 18); gli obiettivi ambientali indicati dal regolamento (UE) 2020/852 sono:

- 1) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- 2) l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- 3) l'uso sostenibile e la protezione delle risorse idriche e marine;
- 4) la transizione verso un'economia circolare, inclusa la prevenzione dei rifiuti e l'aumento dell'assorbimento di materie prime secondarie;
- 5) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- 6) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
- f) "tecnologia": insieme delle tecniche e dei procedimenti impiegati in un dato settore, nonché delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle elaborazioni teoriche e sistematiche, applicabili alla pianificazione e alla razionalizzazione dell'intervento produttivo;
- g) "economia circolare": in conformità alla comunicazione della Commissione europea, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 2 dicembre 2015 COM 9 (2015) 614 final (*L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare*), sistema economico in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo, improntando al principio della circolarità la produzione, il consumo e la gestione delle risorse e dei flussi di rifiuti, anche attraverso la reimmissione delle materie prime secondarie derivanti dal riciclo, la durabilità e riparabilità dei prodotti, il consumo di servizi anziché di prodotti e l'utilizzo di piattaforme informatiche o digitali;
- h) "sede operativa": sede del beneficiario, nella quale è realizzato il progetto, situata sul territorio regionale, alla quale afferiscono personale e mezzi che sono utilizzati per l'esercizio abituale dell'attività di produzione di beni e servizi;
- j) "noleggio operativo": contratto di noleggio avente durata non inferiore a 12 mesi;
- k) "attivi immateriali": diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;
- l) "impresa femminile": l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne e l'impresa individuale il cui titolare è una donna nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società;
- m) "giovane": persona fisica che non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- n) "impresa giovanile": l'impresa costituita in forma di società in cui, al momento della presentazione della domanda, la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani; l'impresa costituita in forma di società di persone composta da due soci di cui, al momento della presentazione della domanda, almeno uno è giovane e nella quale, nel caso di società in accomandita semplice e nel caso di società in nome collettivo, il legale rappresentante è giovane; l'impresa costituita in forma di società cooperativa in cui, al momento della presentazione della domanda, la maggioranza dei soci è composta da giovani; l'impresa costituita in forma di impresa individuale in cui, al momento della presentazione della domanda, titolare è un giovane;
- o) "Strategia per la specializzazione intelligente": Strategia regionale di specializzazione intelligente per il periodo 2021-2027 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (S4), approvata con deliberazione della Giunta regionale del 2 dicembre 2022 n. 1841, che individua le aree di specializzazione e le traiettorie di sviluppo della Regione, di cui all'allegato 1;
- p) "AdG": l'Autorità di gestione, ossia l'organismo di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento 200/2021, individuato nel Servizio gestione fondi comunitari della Direzione centrale finanze;
- q) "SRA": la Struttura regionale attuatrice, ossia l'organismo di cui all'articolo 6, comma 4, del regolamento 200/2021, individuato nel Servizio per l'accesso al credito delle imprese della Direzione centrale attività produttive e turismo.

Art. 3 - Dotazione finanziaria

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)), la dotazione finanziaria del Bando è pari a 2.000.000,00 di euro come previsto all'allegato n. 5 della deliberazione 3 febbraio 2023, n. 176 (Programma regionale FESR 2021-2027 - Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" - Approvazione del piano finanziario analitico, della pianificazione finanziaria e di risultato e del calendario degli inviti a presentare proposte) e s.m.i.
2. Le risorse finanziarie individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 176/2023 possono essere integrate tramite deliberazione della Giunta regionale di aggiornamento e revisione del piano finanziario del programma e di revisione della relativa pianificazione finanziaria e di risultato.

Capo 2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Art. 4 – Requisiti di ammissibilità

1. Possono presentare domanda e beneficiare degli Aiuti alle start up innovative le imprese aventi i seguenti requisiti:
 - a) essere iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle start up innovative;
 - b) avere dimensione di PMI;
 - c) avere sede operativa nella quale è realizzato il Progetto attiva nel territorio regionale;
 - d) non trovarsi in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, di concordato preventivo, ad eccezione del concordato con continuità aziendale, non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza prevista dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) e non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una tale procedura nei propri confronti;
 - e) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
 - f) rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come interpretato in via di interpretazione autentica dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);
 - g) garantire la sostenibilità finanziaria del Progetto, in conformità all'allegato 3;
 - h) rispettare la normativa in materia di aiuti "de minimis" recata dal regolamento (UE) 2023/2831;
 - i) non aver effettuato una delocalizzazione ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) 2021/1060 da uno Stato membro o da un'altra Regione italiana verso lo stabilimento in cui deve essere realizzato il Progetto, nei due anni precedenti la presentazione della domanda;
 - j) ai sensi dell'articolo 75, comma 1bis, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), non essere state destinatarie, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, di provvedimenti di decadenza da benefici concessi dall'amministrazione, conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere.

2. L'adozione del provvedimento di concessione è subordinata inoltre alla verifica della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), possono presentare domanda e beneficiare degli Aiuti alle start up innovative anche le start up innovative che al momento della presentazione della domanda non sono ancora iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle start up innovative ma che si impegnano a comunicare l'ottenimento dell'iscrizione a tale sezione entro 30 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande. Nel caso l'impresa non ottenga l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle start up innovative entro 30 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande, la domanda è archiviata.

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera c), possono presentare domanda e beneficiare degli Aiuti alle start up innovative anche le start up innovative che al momento della presentazione della domanda non hanno ancora la sede operativa attiva nel territorio regionale nella quale si intende realizzare il Progetto ma che si obbligano, mediante apposita dichiarazione, ad attivarla entro la data di rendicontazione del Progetto. Nel caso di inadempimento all'obbligo assunto, l'Aiuto è revocato.

5. Nel caso di richiedenti non residenti nel territorio della Repubblica italiana al momento della presentazione della domanda, gli stessi devono essere costituiti secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato membro di residenza e iscritti nei pertinenti registri di tale Stato membro, qualora sussistenti.

6. Costituiscono criteri generali di ammissibilità della domanda la completezza e correttezza della domanda stessa, da intendersi quale presenza degli elementi essenziali di cui all'articolo 13, comma 2.

Art. 5 - Attività escluse

1. Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione, sono esclusi dagli Aiuti alle start up innovative i progetti che contemplano lo svolgimento delle attività elencate alla lettera a) dell'allegato 4.

2. In coerenza con il principio "non nuocere in modo significativo" (DNSH), sono inammissibili i progetti che contemplano lo svolgimento delle attività escluse di cui alla lettera b) dell'allegato 4.

3. Sono escluse dagli Aiuti alle start up innovative le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

4. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2023/2831 se il richiedente operante in uno dei settori esclusi di cui al comma 3, opera anche in uno o più degli altri settori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2023/2831 o svolge altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2023/2831, gli Aiuti alle start up innovative possono essere concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia garantito, ricorrendo a mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi di cui al comma 3 non beneficino degli Aiuti alle start up innovative.

Capo 3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Art. 6 - Progetti ammissibili

1. Sono ammissibili i progetti per la creazione della start up innovativa e le relative attività concernenti lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Tali progetti sono finalizzati all'avvio e/o allo sviluppo di iniziative economiche da parte dei beneficiari da realizzare in una sede operativa situata nel territorio regionale.
2. Sono ammissibili i progetti avviati successivamente alla data di presentazione della domanda.
3. I Progetti si intendono avviati alla prima delle seguenti date:
 - a) nel caso di fornitura di beni, la data del primo ordine giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data del primo documento di trasporto; in assenza di quest'ultimo, la data della prima fattura o del primo documento contabile avente forza probatoria equivalente;
 - b) nel caso di fornitura di servizi e consulenze, la data del primo contratto giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data della prima fattura o del primo documento contabile avente forza probatoria equivalente.
4. In deroga a quanto previsto al comma 2, in conformità all'articolo 63 del regolamento (UE) 1060/2021, sono ammissibili, fermo restando quanto previsto all'articolo 10, comma 2, anche i progetti avviati a partire dal 1° gennaio 2024 alle seguenti condizioni:
 - a) nel caso di fornitura di beni, la data dell'ordine giuridicamente vincolante ovvero, in assenza di ordine giuridicamente vincolante, la data del documento di trasporto o, in assenza di documento di trasporto, la data della fattura o di documento contabile avente forza probatoria equivalente, relativa ad almeno un bene ammissibile deve essere successiva alla data di presentazione della domanda, oppure
 - b) nel caso di fornitura di servizi e consulenze, la data del contratto giuridicamente vincolante ovvero, in assenza di contratto giuridicamente vincolante, la data della fattura o del documento contabile avente forza probatoria equivalente, relativa ad almeno un servizio ammissibile deve essere successiva alla data di presentazione della domanda.
5. Salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 2, lettere g) e h):
 - a) nel caso di progetti avviati successivamente alla presentazione della domanda in conformità al comma 2, sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda, pagate successivamente alla predetta data;
 - b) nel caso di progetti avviati a partire dal 1° gennaio 2024 in conformità al comma 4, fermo restando quanto previsto all'articolo 10, comma 2, sono ammissibili le spese sostenute e pagate a partire dal 1° gennaio 2024.

Art. 7 - Spese ammissibili

1. Ai fini della realizzazione del Progetto avente i requisiti di cui all'articolo 6 e in quanto allo stesso pertinenti, sono ammissibili agli Aiuti alle start up innovative le seguenti tipologie di spese:
 - a) spese di avvio, impianto e sviluppo, come definite al comma 2;
 - b) spese di investimento, come definite al comma 3;
 - c) spese per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali, come definite al comma 4;
 - d) spese per l'acquisizione di servizi forniti da centri di coworking, come definite al comma 5;
 - e) spese per consulenze e servizi per l'accompagnamento imprenditoriale come definite al comma 6.
2. Sono ammissibili le seguenti spese di avvio, impianto e sviluppo:
 - a) spese per onorario notarile relativo agli adempimenti diretti alla costituzione della start up innovativa e altre spese connesse agli adempimenti previsti per legge per l'avvio dell'attività d'impresa e spese per la redazione del business plan;

- b) spese per realizzazione o ampliamento del sito internet della start up innovativa, incluse le spese per i servizi accessori quali il canone volto a favorire l'accesso a piattaforme di commercio elettronico e booking internazionali, i sistemi di cyber security e i servizi accessori di consulenza per il commercio elettronico, per la customizzazione e la personalizzazione dell'applicazione che gestisce l'attività di vendita o promozione via internet, per l'integrazione con gli altri sistemi informativi aziendali per la gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, Business Intelligence e CRM e per studi di web marketing, piani di diffusione e posizionamento del sito web finalizzati alla promozione del sito;
 - c) spese relative al premio e alle spese di istruttoria per l'ottenimento di prestiti e garanzie rilasciate nell'interesse della start up innovativa da banche, assicurazioni e confidi, in relazione a operazioni creditizie destinate al finanziamento dell'attività aziendale ad esclusione degli interessi passivi;
 - d) spese per partecipazione a fiere, mostre, esposizioni ed altre manifestazioni di carattere commerciale, inclusi la tassa di iscrizione, l'affitto della superficie espositiva, anche preallestita, l'allestimento della superficie espositiva, ivi compresi il noleggio delle strutture espositive, delle attrezzature ed arredi, la realizzazione degli impianti, il trasporto ed il montaggio/smontaggio, i costi per la partecipazione mediante l'utilizzo delle piattaforme web;
 - e) spese per partecipazione a incontri e webinar concernenti l'accompagnamento imprenditoriale e iniziative di business matching.
3. Sono ammissibili le seguenti spese di investimento:
- a) spese per acquisizione di impianti, macchinari, strumenti ed attrezzature;
 - b) spese per acquisizione di software e di diritti di licenza anche a canone periodico;
 - c) spese per acquisizione di know-how e brevetti.
4. Sono ammissibili le seguenti spese per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali:
- a) spese anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, connesse alla preparazione, presentazione e trattamento della domanda;
 - b) spese per rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;
 - c) spese per traduzione;
 - d) altre spese sostenute al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;
 - e) spese sostenute per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se dette spese sono sostenute dopo la concessione del diritto.
5. Sono ammissibili le seguenti spese per l'acquisizione di servizi forniti da centri di coworking:
- a) spese per acquisizione di servizi forniti da centri di coworking connessi allo svolgimento dell'attività economica nello spazio di coworking;
 - b) spese per affiliazione a reti di coworking.
6. Sono ammissibili le seguenti spese per consulenze e servizi per l'accompagnamento imprenditoriale:
- a) spese per acquisizione di consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro, finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o al miglioramento degli stessi, alla realizzazione di sistemi aziendali di assicurazione e gestione della qualità, alla realizzazione di sistemi aziendali di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, alla realizzazione di sistemi aziendali per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente o di valutazioni ambientali e alla conformità dei prodotti a direttive europee;
 - b) spese per redazione di un business plan o di altra documentazione appositamente richiesta dal gestore di piattaforma di crowdfunding da utilizzare per la realizzazione di campagne di crowdfunding, nonché spese per gli adempimenti contabili, amministrativi e legali direttamente connessi alla predisposizione e

alla realizzazione della campagna di crowdfunding, la redazione del documento informativo, la revisione di bilancio o altre attività di due diligence finanziaria, fiscale o legale, la comunicazione e la promozione della campagna di crowdfunding e la realizzazione di video di presentazione o di altra documentazione multimedia.

7. Le acquisizioni di cui al comma 3 sono ammissibili anche tramite locazione finanziaria. In tal caso è ammissibile la quota capitale dei canoni della locazione finanziaria, nel limite massimo di 12 mensilità, alla condizione che il contratto di locazione finanziaria preveda l'impegno del beneficiario ad acquistare i beni alla scadenza della locazione. L'importo massimo ammissibile non deve superare il valore del bene. Non sono ammissibili la quota interessi e le spese accessorie. Alle acquisizioni di cui al comma 3 tramite locazione finanziaria si applicano inoltre le disposizioni di dettaglio di cui all'allegato 6.

8. Le acquisizioni di cui al comma 3 sono ammissibili anche tramite noleggio operativo, nel limite massimo dei costi relativi a 12 mensilità.

9. Sono ammissibili gli eventuali costi per trasporto, imballo e montaggio relativi all'acquisizione di beni ammissibili. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alle spese ammissibili è ammissibile esclusivamente nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario ai sensi della vigente normativa fiscale.

10. Ai fini della conformità al principio "non nuocere in modo significativo" (DNSH), nel caso di spese concernenti apparecchiature elettriche ed elettroniche e altre attrezzature è richiesto, ove applicabile, il rispetto dei requisiti di efficienza energetica coerenti con gli standard più aggiornati (marchio EPA ENERGY STAR o equivalente), dei requisiti relativi alla presenza di sostanze pericolose (Direttiva RoHS II 2011/65/UE), dei requisiti di compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE), degli standard più aggiornati in termini di materiali utilizzati e durata del prodotto (ai sensi della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE e dei relativi regolamenti attuativi) e delle procedure per la gestione dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali (Direttiva RAEE 2012/19/EU).

11. Al fine di privilegiare l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili ("BAT") sul mercato, i beni di cui al comma 3, lettera a), devono essere nuovi di fabbrica.

12. Le spese di avvio, impianto e sviluppo non possono superare complessivamente il 50 per cento delle spese ammissibili del progetto su cui è calcolato l'Aiuto alle start up innovative.

Art. 8 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 7 e, in particolare, le spese relative a:

- a) personale;
- b) acquisto di immobili;
- c) lavori in economia;
- d) materiali a magazzino e scorte;
- e) beni di consumo;
- f) noleggio non operativo e operazioni di lease-back;
- g) servizi di consulenza continuativi o periodici inclusi nei costi di esercizio ordinari del beneficiario connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;
- h) attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda e della rendicontazione;
- i) IVA, salvo nei casi in cui non sia recuperabile dal beneficiario ai sensi della vigente normativa fiscale;
- l) spese accessorie quali interessi debitori, tasse, valori bollati, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, commi 2, lettera c), e 9;
- m) beni usati;
- n) arredi.

2. Non sono ammissibili le spese relative ad acquisizioni da soggetti non indipendenti.

3. Non sono ammissibili i Progetti che contemplano la mera sostituzione di beni.

Art. 9 - Limiti di spesa e di aiuto

1. Il limite minimo di spesa ammissibile è pari a 12.500 euro.
2. Il limite massimo dell'Aiuto alle start up innovative concedibile per progetto è pari a 100.000 euro.
3. La Camera di commercio competente procede all'eventuale rimodulazione del contributo in fase di concessione al fine di evitare il superamento del massimale previsto dal regolamento (UE) n. 2023/2831.
4. I progetti per i quali, all'esito dell'istruttoria di ammissibilità di cui all'articolo 16, risultano ammissibili spese inferiori al limite di cui al comma 1 non sono ammessi agli Aiuti alle start up innovative.

Art. 10 - Durata e termini di conclusione e rendicontazione dei progetti

1. Salvo quanto previsto al comma 2, i progetti beneficiari devono essere conclusi e rendicontati entro 18 mesi decorrenti dalla data di notificazione della concessione dell'Aiuto alle start up innovative. È fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di conclusione e rendicontazione del progetto, se inviata almeno 10 giorni prima della scadenza del termine stesso, accordabile per un periodo massimo di 90 giorni decorrente dal termine originario di scadenza.
2. Nel caso di progetti avviati a partire dal 1° gennaio 2024 in conformità all'articolo 6, comma 4, ai soli fini del riconoscimento delle spese pagate prima della data successiva a quella della presentazione della domanda, il progetto deve essere concluso e rendicontato entro 12 mesi decorrenti dalla data di notificazione della concessione dell'Aiuto alle start up innovative. È fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di conclusione e rendicontazione del Progetto, se inviata almeno 10 giorni prima della scadenza del termine stesso, accordabile per un periodo massimo di 90 giorni decorrente dal termine originario di scadenza. Qualora il Progetto sia rendicontato successivamente, ma comunque entro i termini di cui al comma 1, le spese pagate prima della data successiva a quella della presentazione della domanda non sono ammesse a rendiconto.
3. I progetti si intendono conclusi all'ultima delle seguenti date:
 - a) nel caso di acquisto di beni, la data dell'ultima fattura o dell'ultimo documento contabile avente forza probatoria equivalente;
 - b) nel caso di fornitura di servizi, la data di conclusione della prestazione specificata nel contratto ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data dell'ultima fattura o dell'ultimo documento contabile avente forza probatoria equivalente.

Art. 11 - Intensità dell'agevolazione

1. L'intensità massima dell'Aiuto alle le start up innovative è pari al 50 per cento della spesa ammissibile e comunque entro i limiti del massimale disponibile per l'impresa unica al momento della concessione.

Art. 12 - Cumulo

1. Salvo quanto previsto al comma 2, gli Aiuti alle start up innovative non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per le stesse iniziative e aventi ad oggetto le stesse spese, costituenti aiuti di Stato, inclusi i contributi di cui ai bandi emanati con deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2023, n. 640 e con deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2024, n. 94. È ammesso il cumulo nel caso di incentivi pubblici non costituenti aiuti di Stato, incluse le misure fiscali di carattere generale.
2. In deroga al comma 1, primo periodo, nel rispetto di quanto previsto in materia di divieto di ammissibilità dall'articolo 63, comma 9, del regolamento (UE) n. 1060/2021 nonché dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2023/2831, gli Aiuti alle start up innovative sono cumulabili con gli incentivi di cui all'articolo 3 bis della legge

regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), con i finanziamenti agevolati di cui alla legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese) e le agevolazioni del Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle imprese in fase di avviamento di cui all'articolo 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), con gli incentivi di cui all'articolo 2 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), nonché con aiuti relativi a garanzie concesse dai soggetti che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) e da fondi pubblici di garanzia.

Capo 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 13 - Composizione della domanda

1. La domanda per la concessione degli Aiuti alle start up innovative è costituita dal documento in formato "pdf" generato automaticamente dal sistema informatico dedicato accessibile sulla rete (di seguito: "Sistema informatico") di cui all'articolo 14, e completo di tutti gli elementi essenziali di cui al comma 2.
2. La domanda si compone dei seguenti elementi essenziali i cui schemi sono approvati con decreto del direttore della SRA e pubblicati sul sito della Regione nelle sezioni dedicate al Bando:
 - a) istanza;
 - b) documento contenente le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, l'impegno previsto dall'articolo 4, comma 3, nel caso di deroga, e l'assunzione degli obblighi di cui all'articolo 25 nonché, eventualmente, dell'obbligo di cui all'articolo 4, comma 4;
 - c) presentazione dettagliata del progetto;
 - d) piano delle spese relative alla realizzazione del progetto.
3. Ai fini dell'ottenimento del punteggio di cui al criterio 6 <<Qualità delle competenze coinvolte nel Progetto in termini di collaborazione con università, enti di ricerca e enti di trasferimento tecnologico>> dell'allegato 5, alla domanda è allegata copia delle lettere di intenti, sottoscritte dai pertinenti soggetti concernenti la fornitura delle consulenze e servizi, contenenti gli elementi identificativi delle attività da svolgere ed i relativi costi. In alternativa alle lettere di intenti, nel caso di progetti già avviati in conformità all'articolo 6, comma 4, possono essere allegate copie di contratti già stipulati.
4. Qualora l'impresa intenda richiedere l'anticipo del pagamento dell'Aiuto alle start up innovative ai sensi dell'articolo 22 la relativa istanza deve essere effettuata, a pena di inammissibilità, in sede di presentazione della domanda di aiuto di cui all'articolo 14.
5. Le Camere di commercio competenti approvano apposite note informative recanti le informazioni sul procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000. Nelle medesime note informative sono riportate le modalità di trattamento dei dati ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Art. 14 - Presentazione della domanda

1. La domanda per la concessione degli Aiuti alle start up innovative è presentata alla Camera di commercio competente in riferimento al territorio provinciale nel quale è stabilita la sede operativa dove è realizzato il progetto. Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda la start up innovativa non abbia

ancora la sede operativa attiva nel territorio regionale in cui deve essere realizzato il progetto, la domanda è presentata alla Camera di commercio competente in riferimento al territorio provinciale dove sarà ubicata tale sede operativa che il soggetto richiedente si obbliga ad attivare ai sensi dell'articolo 4, comma 4.

2. La domanda è predisposta e presentata dalle ore 10.00 del giorno 15 maggio 2025 fino alle ore 16.00 del giorno 16 giugno 2025 esclusivamente tramite il Sistema informatico a cui si accede dal sito della Regione nella sezione dedicata al Bando, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID - Sistema pubblico di identità digitale, CIE - Carta di identità elettronica, CNS - Carta nazionale dei servizi) o con firma digitale, qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo quanto riportato nelle linee guida di cui al comma 6.

3. La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante della start up innovativa o, in alternativa, da procuratore interno alla società dotato di legittima procura alla sottoscrizione oppure da persona esterna dotata di legittima procura alla sottoscrizione. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul Sistema informatico siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (di seguito: "regolamento EIDAS"). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS.

4. La domanda si considera sottoscritta e presentata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fanno fede la data e l'ora della convalida finale effettuata tramite il Sistema informatico. Non sono ammissibili domande presentate con altre modalità.

5. La medesima start up innovativa può presentare una sola domanda a valere sul Bando. Non sono ammesse le domande presentate da una medesima start up innovativa successivamente alla prima ritenuta istruibile. Il soggetto richiedente può in ogni caso ritirare la domanda già presentata mediante comunicazione formale alla Camera di commercio competente ed eventualmente presentarne successivamente un'altra entro il termine di scadenza di cui al comma 2.

6. Le linee guida a supporto della predisposizione della domanda sono pubblicate sul sito internet della Regione nella pagina dedicata al Bando.

7. La domanda non è ammissibile nei seguenti casi:

- a) se è presentata fuori termine;
- b) se non è corredata degli elementi essenziali di cui all'articolo 13, comma 2;
- c) se è redatta oppure presentata secondo modalità non previste dal Bando.

8. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 da versare tramite F23 o F24 secondo le indicazioni riportate nelle linee guida di cui al comma 6.

Capo 5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEGLI AIUTI

Art. 15 - Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

1. Gli Aiuti alle start up sono concessi tramite procedura a graduatoria ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000.

2. Il procedimento amministrativo si articola nelle seguenti fasi:

- a) istruttoria di ammissibilità, nel corso della quale è accertata l'eventuale presenza di cause di inammissibilità della domanda, in conformità all'articolo 16;

- b) valutazione nel corso della quale i progetti sono valutati in base a specifici criteri di valutazione, in conformità all'articolo 17;
- c) formazione delle graduatorie provinciali e della graduatoria unica regionale, in esito all'attribuzione a ciascun Progetto ammissibile del relativo punteggio e delle eventuali priorità applicabili in caso di parità di punteggio, nonché degli elenchi delle domande non ammesse, in conformità all'articolo 18;
- d) concessione degli Aiuti alle start up innovative mediante adozione del provvedimento di concessione a finanziamento dei progetti ammissibili collocati utilmente in graduatoria in quanto finanziabili sulla base delle risorse stanziare, in conformità all'articolo 19.

art. 16 - Istruttoria di ammissibilità

1. L'istruttoria di ammissibilità è svolta dalla Camera di commercio competente in conformità agli articoli 11 e 36, comma 6, della legge regionale 7/2000, ed è diretta ad accertare, in particolare, i seguenti presupposti di ammissibilità:

- a) la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità di cui agli articoli 13 e 14;
- b) la completezza della domanda e della documentazione allegata, inclusa la presenza degli elementi essenziali della domanda di cui all'articolo 13, comma 2;
- c) la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4;
- d) l'ammissibilità del progetto ai sensi dell'articolo 6 e delle relative spese ai sensi dell'articolo 7.

2. Ove necessario il responsabile del procedimento può richiedere la trasmissione di ulteriori informazioni o di ulteriore documentazione, assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere. Si applica l'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in materia di sospensione dei termini del procedimento.

3. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e di certificazioni sono oggetto di controllo a campione successivo alla concessione dell'Aiuto alle start up innovative, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

4. Nel caso in cui l'istruttoria di ammissibilità comporti particolare complessità tecnica in relazione al contenuto del progetto, la Camera di commercio competente può acquisire la valutazione tecnica del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005.

5. Le domande che, in esito all'istruttoria di ammissibilità, risultino ammissibili sono sottoposte alla valutazione ai sensi dell'articolo 17.

6. Nel caso in cui la domanda, in esito all'istruttoria di ammissibilità, risulti inammissibile, la Camera di commercio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica al soggetto richiedente, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Art. 17 - Criteri di valutazione

1. Le domande che risultino ammissibili ai sensi dell'articolo 16 sono oggetto di valutazione da parte della Camera di commercio competente in applicazione dei criteri di valutazione di cui all'allegato 5.

2. In esito alla valutazione, a ciascun progetto è attribuito il punteggio complessivo, dato dalla somma dei punteggi assegnati con riferimento ai pertinenti criteri. Il Progetto è valutato ed il punteggio è attribuito esclusivamente con riferimento ai criteri che sono stati espressamente indicati nella domanda dalla start up innovativa al fine dell'ottenimento del relativo punteggio.

3. Nel caso in cui la valutazione comporti particolare complessità tecnica, la Camera di commercio competente può acquisire la valutazione tecnica del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005.

4. Nel caso in cui la Camera di commercio competente intenda acquisire sia la valutazione tecnica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, sia quella di cui al comma 3, le stesse sono richieste e acquisite congiuntamente.

Art. 18 – Formazione delle graduatorie provinciali e della graduatoria unica regionale

1. In esito alla fase di valutazione di cui all'articolo 17, le Camere di commercio competenti, entro 150 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande, approvano le graduatorie provinciali dei progetti ammissibili agli Aiuti alle start up innovative nonché gli elenchi provinciali delle domande non ammesse e li notifica alla SRA.

2. A parità di punteggio è data preferenza ai progetti con la minore intensità di aiuto richiesta. In caso di ulteriore parità è data preferenza ai progetti con il minore importo di aiuto ammissibile. In caso di ulteriore parità i progetti sono classificati secondo l'ordine cronologico di presentazione tramite il Sistema informatico.

3. Sulla base delle graduatorie provinciali, la SRA, entro 10 giorni dalla notificazione dell'ultima graduatoria provinciale, emana la graduatoria unica regionale dei progetti ammissibili agli Aiuti alle start up innovative e l'elenco unico regionale delle domande non ammesse e li notifica alle Camere di commercio competenti.

4. La graduatoria unica regionale dei progetti ammissibili agli Aiuti alle start up innovative e l'elenco unico regionale delle domande non ammesse sono pubblicati sul sito internet della Regione e sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 19 - Concessione degli Aiuti alle start up innovative

1. Entro 20 giorni dalla notificazione di cui all'articolo 18, comma 3, la Camera di commercio competente adotta i provvedimenti di concessione degli Aiuti alle start up innovative a favore dei beneficiari, seguendo l'ordine della graduatoria unica regionale nei limiti delle risorse disponibili. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo Progetto utilmente collocato in graduatoria, è disposta la concessione parziale nei limiti dei fondi disponibili, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute. Qualora, per insufficiente disponibilità di risorse, non tutti i progetti ammessi in graduatoria siano stati finanziati, la Camera di commercio competente comunica ai soggetti non utilmente collocati in graduatoria che la concessione dell'Aiuto alle start up innovative non può essere adottata a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili, riservandosi di comunicare la riapertura del procedimento qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie. Nel caso di assegnazione di ulteriori risorse destinate allo scorrimento della graduatoria da parte della Giunta regionale il termine per la concessione decorre dalla data della notifica del provvedimento del direttore della SRA che approva lo scorrimento della graduatoria.

2. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), la Camera di commercio competente verifica la regolarità contributiva del beneficiario prima dell'adozione del provvedimento di concessione, in conformità all'articolo 31 del decreto-legge 69/2013.

3. Il provvedimento di concessione stabilisce in particolare:

- a) il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione, in conformità all'articolo 10, commi 1 e 2, e all'articolo 23;
- b) gli obblighi ed i vincoli del beneficiario, incluso l'obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'articolo 25, comma 3;
- c) i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione;
- d) le pertinenti condizioni di cui all'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento UE 2021/1060;
- e) il Codice unico di progetto (CUP), che deve essere riportato nell'oggetto dei giustificativi di spesa, come precisato all'articolo 23, comma 7.

4. La Camera di commercio competente notifica al beneficiario l'adozione del provvedimento di concessione entro i 30 giorni successivi alla data del provvedimento medesimo.

5. Sono pubblicati in rete i dati di sintesi dei progetti destinatari di concessione dell'Aiuto alle start up innovative, ai sensi della seguente normativa:

a) articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2021/1060, che prevede la pubblicazione sul sito Internet della Regione, dell'elenco delle operazioni selezionate, la descrizione sintetica dei progetti, lo scopo e i relativi risultati;

b) articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) che prevede la pubblicazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato dei dati relativi alla concessione.

Capo 6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

Art. 20 – Realizzazione dei progetti ed eventuali variazioni

1. Il beneficiario realizza il Progetto conformemente a quanto previsto nel provvedimento di concessione dell'Aiuto alle start up innovative, sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico sia per quanto riguarda le voci ed i relativi importi di spesa ammessi.

2. Eventuali variazioni del Progetto possono essere proposte presentando alla Camera di commercio competente formale richiesta, adeguatamente motivata e accompagnata da una relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie del progetto.

3. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo del progetto ammesso né costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione dello stesso.

4. Le variazioni non comportano l'aumento dell'importo dell'Aiuto alle start up innovative concesso al beneficiario.

5. Non sono ammissibili le richieste di variazione del progetto presentate prima dell'emanazione della graduatoria unica regionale dei progetti ammissibili agli Aiuti alle start up innovative.

6. La comunicazione dell'esito dell'istruttoria delle variazioni proposte ha luogo entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta.

7. Qualora le variazioni del Progetto siano relative agli elementi valutati ai sensi dell'articolo 17 per l'attribuzione del punteggio e tali variazioni comportino la modifica del punteggio assegnato, la richiesta di variazione è rigettata qualora il punteggio rideterminato sia inferiore al punteggio dell'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria.

Art. 21 - Variazioni soggettive del beneficiario

1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari, gli Aiuti alle start up innovative assegnati, concessi o erogati possono essere confermati in capo al subentrante, alle seguenti condizioni:

a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal Bando;

b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;

c) è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati dal beneficiario originario;

d) il subentrante si impegna a rispettare i vincoli di cui all'articolo 25 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi previsti dal provvedimento di concessione a carico del beneficiario originario.

2. In assenza di variazione soggettiva, la mera variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria non comporta la rideterminazione o la revoca del contributo concesso.

3. Il mancato rispetto dei vincoli di cui al comma 1, lettera d), comporta la revoca della concessione e la restituzione a carico del subentrato in applicazione dell'articolo 28.

4. Al fine della verifica delle condizioni di cui al comma 1, il subentrante presenta domanda di subentro, entro 90 giorni dall'atto di variazione soggettiva, contenente:

- a) copia dell'atto relativo alla variazione;
 - b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione dell'Aiuto alle start up innovative, in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
 - c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'attività e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma dell'Aiuto alle start up innovative;
 - d) documentazione da cui si evinca il rispetto della condizione di cui al comma 1, lettera c).
5. Il provvedimento conseguente alla domanda di subentro interviene entro 60 giorni dalla presentazione della domanda medesima.
6. La domanda di subentro è predisposta secondo il facsimile pubblicato sul sito della Regione nelle sezioni dedicate al Bando, sottoscritta digitalmente e trasmessa via posta elettronica certificata alla Camera di commercio competente.
7. In difetto della domanda di subentro, la Camera di commercio, avuta notizia delle variazioni di cui al comma 1, assegna un termine massimo di 30 giorni per la presentazione della domanda ai sensi del presente articolo.
8. In assenza dei requisiti previsti per il subentro, il provvedimento di concessione dell'Aiuto alle start up innovative non è adottato o è revocato, previa comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

Capo 7. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEGLI AIUTI

Art. 22 - Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

1. Gli Aiuti alle start up innovative possono essere erogati in via anticipata nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso.
2. L'erogazione in via anticipata è richiesta unitamente alla presentazione della domanda dell'Aiuto alle start up innovative ai sensi dell'articolo 13, comma 5.
3. L'accoglimento della richiesta è subordinato alla trasmissione da parte del beneficiario, successivamente alla concessione dell'Aiuto alle start up innovative, di comunicazione via posta elettronica certificata alla Camera di commercio competente, redatta secondo il facsimile disponibile sul sito *internet* della Regione nelle sezioni dedicate al Bando, nella quale è specificata la percentuale di anticipo rispetto all'Aiuto concesso. Alla comunicazione di cui al primo periodo è da allegare una fideiussione di importo almeno pari alla somma di cui è richiesta l'erogazione in via anticipata, maggiorata degli interessi, prestata da banche o assicurazioni o da enti iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La trasmissione della comunicazione e dell'allegata fideiussione deve essere effettuata entro il termine massimo di sei mesi dalla notificazione al beneficiario della concessione dell'Aiuto alle start up innovative, pena il rigetto della richiesta di anticipo.
4. Prima dell'erogazione dell'anticipo, la Camera di commercio competente verifica la regolarità contributiva del beneficiario in conformità all'articolo 31 del decreto-legge 69/2013.
5. L'erogazione è effettuata entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 2 e può essere sospesa ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000, in particolare nei seguenti casi:
 - a) qualora la Camera di commercio competente abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione del beneficiario non connessa a procedura concorsuale, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione dell'Aiuto alle start up innovative possa non essere raggiunto;

- b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
- c) in caso di notizia di procedura concorsuale prevista dalla legge.

Art. 23 - Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

1. Il beneficiario presenta la rendicontazione attestante la realizzazione del progetto e il sostenimento ed il pagamento delle relative spese entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera a), utilizzando lo schema approvato dalla SRA e pubblicato sul sito *internet* della Regione. La rendicontazione è sottoscritta e trasmessa con le medesime modalità previste per la sottoscrizione e la trasmissione della domanda, esclusivamente tramite il Sistema informatico, dal legale rappresentante della start up innovativa oppure, in alternativa, da procuratore interno alla società dotato di legittima procura alla sottoscrizione oppure da persona esterna dotata di legittima procura alla sottoscrizione.
2. I soggetti di cui al comma 1, secondo periodo, possono conferire, tramite il Sistema informatico, delega operativa a terzi per la mera compilazione della rendicontazione.
3. La rendicontazione si considera sottoscritta e presentata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
4. La rendicontazione è presentata in formato digitale attraverso il caricamento sul Sistema informatico all'indirizzo *internet* di presentazione della rendicontazione, accessibile dal sito della Regione nelle sezioni dedicate al Bando, dove sono pubblicate le modalità di accesso e le linee guida per la compilazione.
5. Alla data di presentazione della rendicontazione, il beneficiario deve avere sede operativa, nella quale è stato realizzato il Progetto, attiva nel territorio regionale, ove i beni acquisiti devono essere funzionanti, a pena di revoca dell'Aiuto alle start up innovative.
6. Per la rendicontazione il beneficiario, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000, presenta in particolare:
 - a) una relazione sulla realizzazione del Progetto, contenente la descrizione delle attività effettuate e dei risultati conseguiti;
 - b) un elenco dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto, in coerenza con le voci di spesa definite in sede di concessione dell'Aiuto alle start up innovative, riportante la lista dei documenti di spesa pagati e l'indicazione per ciascuno di essi di numero, data di emissione, descrizione della spesa, denominazione del fornitore, data di pagamento, importo e i dati relativi ad altri eventuali incentivi pubblici ottenuti a valere sui costi di cui al documento di spesa, tenuto conto della deroga di cui all'articolo 12, comma 2;
 - c) copia dei documenti originali di spesa, costituiti da fatture o, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, che devono contenere esplicita descrizione della prestazione eseguita in riferimento al progetto;
 - d) la documentazione di cui al comma 9 comprovante l'avvenuto pagamento delle spese contemplate dai documenti di cui alla lettera c);
 - e) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di cui alla lettera c);
 - f) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del beneficiario che attesta che le spese rendicontate non riguardano acquisti tra soggetti non indipendenti nel rispetto del divieto di cui all'articolo 8, comma 2 e l'adempimento di condizioni, obblighi e impegni previsti dal Bando relativamente alla realizzazione del progetto;
 - g) la procura riportante i poteri di sottoscrizione e presentazione della rendicontazione dell'eventuale procuratore, qualora non siano riportati in visura ovvero nel caso non sia stata acquisita agli atti in precedenza, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della start up innovativa.

7. I documenti originali di spesa, ad eccezione di quelli emessi prima della notificazione della concessione dell'Aiuto alle start up innovative, devono riportare nell'oggetto il CUP indicato nell'atto di concessione dell'Aiuto alle start up innovative, ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune), come convertito con legge 21 aprile 2023, n. 41. In caso di documenti di spesa redatti in lingua diversa dall'italiano è necessario allegare la traduzione in lingua italiana.
8. La Camera di commercio competente ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti presentati in sede di rendicontazione.
9. Il beneficiario prova l'avvenuto pagamento delle spese attraverso la seguente documentazione:
 - a) documentazione bancaria comprovante l'inequivocabile ed integrale avvenuto pagamento dei documenti di spesa rendicontati, ad esempio estratto conto bancario, attestazione di bonifico, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale, bollettino/vaglia postale;
 - b) copia dell'assegno, accompagnata da un estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c bancario del beneficiario nonché da adeguata documentazione contabile da cui si evinca la riconducibilità al documento di spesa correlato.
10. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione né il pagamento in contanti né tramite permuta.
11. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa.
12. Non sono ammesse le spese il cui sostenimento è rendicontato mediante documenti di spesa nei quali l'importo totale imputabile al Progetto è inferiore a 300,00 euro.
13. In sede di rendicontazione, il beneficiario attesta, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c, d) ed e), ovvero la sussistenza di eventuali situazioni difformi, nonché il rispetto di quanto previsto al comma 4 del predetto articolo 4.
14. Ove necessario il responsabile del procedimento può richiedere la trasmissione di ulteriori informazioni o di ulteriore documentazione, assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere.
15. Nel caso di cui al comma 14 si applica l'articolo 2, comma 7, della legge 241/1990, in materia di sospensione del termine del procedimento.
16. In sede di rendicontazione il beneficiario dichiara, se il caso sussiste, quali documenti di spesa rendicontati sono stati utilizzati ai fini dell'ottenimento di altri incentivi pubblici, specificandone i riferimenti normativi ed amministrativi.
17. Nel caso in cui l'istruttoria della rendicontazione comporti particolare complessità tecnica in relazione alla verifica della corretta realizzazione del progetto, la Camera di commercio competente può acquisire la valutazione tecnica del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005.
18. Qualora i documenti allegati alla rendicontazione e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento EIDAS, inoltre deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS.

Art. 24 - Liquidazione ed erogazione degli Aiuti alle start up innovative

1. A seguito della conclusione dell'istruttoria della rendicontazione, la Camera di commercio competente, verificato il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), nonché la presenza della dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), liquida ed eroga l'Aiuto alle start up innovative entro il termine di 80 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima.

2. L'erogazione dell'Aiuto alle start up innovative avviene esclusivamente tramite accreditamento su conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario.
3. Prima dell'erogazione, la Camera di commercio competente verifica la regolarità contributiva del beneficiario in conformità all'articolo 31 del decreto-legge 69/2013.
4. Qualora in virtù della rideterminazione dell'importo dell'Aiuto alle start up innovative conseguente all'esame della rendicontazione, le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto all'importo effettivamente spettante, la Camera di commercio competente dispone la restituzione della differenza secondo le modalità previste all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.
5. L'erogazione dell'Aiuto alle start up innovative può essere sospesa ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000, in particolare nei seguenti casi:
 - a) qualora la Camera di commercio abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione del beneficiario non connessa a procedura concorsuale, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;
 - b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
 - c) in caso di notizia di procedura concorsuale prevista dalla legge.

Capo 8. OBBLIGHI, VINCOLI DEL BENEFICIARIO

Art. 25 - Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:
 - a) realizzare il Progetto nella sede operativa conformemente a quanto previsto nel provvedimento di concessione dell'Aiuto alle start up innovative, sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico sia per quanto riguarda le voci ed i relativi importi di spesa ammessi, fatto salvo quanto previsto all'articolo 20 in relazione alle variazioni del Progetto
 - b) alla data di presentazione della rendicontazione avere attiva nel territorio regionale la sede operativa nella quale è stato realizzato il progetto e possedere i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c), d) ed e), salvo, per quanto attiene all'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle start up innovative, il decorrere del termine massimo relativo al requisito dell'anzianità di costituzione;
 - c) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative al progetto, garantendo la tracciabilità delle spese relative al Progetto nel sistema contabile del beneficiario e mettendo a disposizione del PR FESR i dati e la documentazione necessari all'organizzazione di apposito fascicolo informatico;
 - d) conservare, per 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno del ricevimento da parte del beneficiario medesimo dell'ultimo pagamento relativo all'Aiuto alle start up innovative, le versioni originali della documentazione concernente il Progetto trasmessa in copia, insieme ad eventuale altra documentazione rilevante per il Progetto non già nella disponibilità della Camera di commercio competente; il termine si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione europea;
 - e) comunicare le eventuali variazioni, realizzazioni parziali e rinunce o altro fatto che possa pregiudicare la gestione o il buon esito del Progetto;
 - f) ai fini della visibilità del Programma regionale FESR 21-27, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/1060, e dalle Linee guida per le azioni di comunicazione dei beneficiari disponibili sul portale Europa FVG (<https://europa.regione.fvg.it/>) informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FESR con le seguenti modalità:
 - 1) pubblicando sul sito *web* e sui siti di *social media* ufficiali del beneficiario, laddove esistenti, il titolo dell'intervento e una breve descrizione del Progetto, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e

i risultati attesi, che dia evidenza del sostegno finanziario pubblico ricevuto (indicando l'importo della spesa ammessa e del contributo concesso),), distinguendo la quota UE pari al 40% e che dia visibilità al Programma attraverso l'apposizione del logo Coesione Italia 21-27 Friuli Venezia Giulia e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione) sulla base del modello "CARD SOCIAL NETWORK" pubblicata sul portale Europa FVG alla pagina del PR FESR nella sezione "Visibilità, trasparenza e comunicazione" destinata ai beneficiari ("Materiali di supporto per i beneficiari") "Visibilità, Trasparenza e Comunicazione - Europa FVG, entro 3 mesi dall'avvio del progetto o, se il progetto è stato avviato precedentemente alla concessione del contributo, entro 3 mesi dalla comunicazione della concessione, e almeno fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;

2) esponendo almeno un poster di formato minimo A3 o un *display* elettronico equivalente recante il titolo dell'intervento e una breve descrizione del Progetto, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati attesi, che dia evidenza del sostegno finanziario pubblico ricevuto, (indicando l'importo della spesa ammessa e del contributo concesso), distinguendo la quota UE pari al 40% e deve dare visibilità al Programma attraverso l'apposizione del logo Coesione Italia 21-27 Friuli Venezia Giulia e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione) sulla base del modello "POSTER o DISPLAY" pubblicato sul portale Europa FVG alla pagina del PR FESR nella sezione "Visibilità, trasparenza e comunicazione" destinata ai beneficiari ("Materiali di supporto per i beneficiari") Visibilità, Trasparenza e Comunicazione - Europa FVG, entro 3 mesi dall'avvio del Progetto o, se il Progetto è stato avviato precedentemente alla concessione del contributo, entro 3 mesi dalla comunicazione della concessione, e almeno fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione. Il supporto va esposto in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso della sede operativa in cui viene realizzato il Progetto;

3) apponendo il logo Coesione Italia 21-27 Friuli-Venezia Giulia e i loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione), in maniera visibile su documenti e materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione del Progetto, destinati al pubblico reperibili sul portale Europa FVG alla pagina del PR FESR nella sezione "Visibilità, trasparenza e comunicazione" destinata ai beneficiari ("Materiali di supporto per i beneficiari") Visibilità, Trasparenza e Comunicazione - Europa FVG;

4) ogni qual volta richiesto ai fini degli adempimenti di visibilità e comunicazione del Programma, il beneficiario è tenuto a trasmettere una sintesi del Progetto, gli obiettivi e i risultati dello stesso, anche corredati da materiale fotografico o video di libera diffusione a fini di visibilità, promozione e divulgazione delle attività e dei risultati del progetto e del Programma. Tale materiale e le informazioni fornite potranno essere pubblicati sul sito web, sui canali social ufficiali dell'Amministrazione regionale, sui materiali divulgativi o utilizzati quale informazione descrittiva dell'avanzamento del Programma e in altre iniziative di diffusione e visibilità;

5) se il beneficiario non rispetta gli obblighi relativi all'utilizzo dell'emblema o quanto previsto nel punto precedente e qualora non siano state poste in essere azioni correttive, l'autorità di gestione applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata.

g) consentire ed agevolare le ispezioni e i controlli di cui all'articolo 27 e fornire ogni informazione ritenuta necessaria dalla Camera di commercio competente o dalla Regione per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione prevista dal Programma;

h) comunicare le informazioni necessarie alla costruzione del corredo dei dati da raccogliere in relazione alle operazioni per il popolamento del sistema informativo regionale;

i) qualora richiesto dalla Regione o dalla Camera di commercio competente, trasmettere una sintesi del Progetto, degli obiettivi e dei risultati dello stesso, eventualmente corredati da materiale fotografico o video di libera diffusione a fini di visibilità, promozione e divulgazione delle attività e dei risultati del Programma; tale materiale e le informazioni fornite potranno essere pubblicati sul sito *web*, sui canali *social* ufficiali della

Regione, sui materiali divulgativi o utilizzati quale informazione descrittiva dell'avanzamento del Programma e in altre iniziative di diffusione e visibilità;

l) comunicare, anche successivamente all'erogazione del saldo finale dell'Aiuto alle start up innovative, il valore di eventuali indicatori di risultato pertinenti che dovrà essere oggetto dei controlli successivi al saldo;

m) rispettare le politiche comunitarie trasversali in materia di pari opportunità, con particolare riferimento ai principi di parità di genere e di non discriminazione, attraverso l'adozione di misure che favoriscono la parità di trattamento fra le persone quali che siano la nazionalità, il sesso, la razza, la religione o l'origine etnica, le tendenze sessuali, le convinzioni personali, le disabilità, l'età e le eventuali minorazioni fisiche; in particolare, si tiene conto della possibilità di accesso per le persone con disabilità in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione degli interventi;

n) comunicare, fino alla scadenza del vincolo di stabilità di cui al comma 2, le variazioni inerenti i dati anagrafici del beneficiario, quali, ad esempio, la denominazione, l'indirizzo della sede operativa, l'indirizzo di posta elettronica certificata;

o) comunicare ai fornitori il CUP indicato nell'atto di concessione dell'Aiuto alle start up innovative e verificare il rispetto di quanto stabilito all'articolo 23, comma 7.

p) rispettare le disposizioni in materia di cumulo di cui all'articolo 12.

2. Il beneficiario è tenuto al rispetto dei vincoli di stabilità, ossia:

a) mantenere l'iscrizione al Registro delle imprese per i tre anni successivi al pagamento finale dell'Aiuto alle start up innovative;

b) mantenere l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle start up innovative per i tre anni successivi al pagamento finale dell'Aiuto alle start up innovative, salvo il decorrere del termine massimo relativo al requisito dell'anzianità di costituzione di cui all'allegato n. 2;

c) mantenere attiva nel territorio regionale la sede operativa in cui è realizzato il Progetto, per i tre anni successivi al pagamento finale dell'Aiuto alle start up innovative;

d) non essere in stato di liquidazione, ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale, per i tre anni successivi al pagamento finale dell'Aiuto alle start up innovative;

e) mantenere sul territorio regionale e non alienare o cedere a qualsiasi titolo i beni materiali ed immateriali oggetto dell'Aiuto start up innovative, ovvero, nel caso di cui all'articolo 7, comma 7, conservare il godimento degli stessi, nei tre anni successivi al pagamento finale dell'Aiuto alle start up innovative;

f) ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 3/2015, non realizzare per un periodo di cinque anni dalla concessione dell'Aiuto alle start up innovative, pena la revoca dello stesso, la delocalizzazione del sito incentivato dal territorio della Regione a quello di uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 30 per cento;

g) non effettuare, ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) 2021/1060, una delocalizzazione da uno Stato membro dell'Unione europea o da un'altra Regione italiana verso lo stabilimento dove è stato realizzato il Progetto, nei due anni successivi alla conclusione del Progetto come definita all'articolo 10, comma 3.

3. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 2, il beneficiario presenta alla Camera di commercio competente, in conformità all'articolo 45 della legge regionale 7/2000, una dichiarazione sostitutiva in sede di rendicontazione, redatta secondo il facsimile pubblicato sul sito *internet* della Regione nelle sezioni dedicate al Bando, e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, attestante il rispetto di tali obblighi fino alla scadenza degli stessi.

4. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3, la Camera di commercio competente procede ad ispezioni e controlli, come stabilito dall'articolo 45, comma 3, della legge regionale 7/2000.

5. Prima di disporre l'ispezione o il controllo ai sensi del comma 4, la Camera di commercio competente ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3 richiedendo la presentazione della dichiarazione medesima entro un termine perentorio.

6. Nel caso di beneficiari che hanno ottenuto in fase di valutazione dei progetti il punteggio inerente all'incremento occupazionale riferito al criterio 13 dell'allegato 5, è obbligatorio mantenere il livello occupazionale, espresso in termini di personale registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è stabilito in Friuli-Venezia Giulia, raggiunto alla data di presentazione della rendicontazione almeno per i 12 mesi successivi a tale data. Le assunzioni con cui è stato conseguito l'incremento occupazionale devono avvenire nel rispetto delle pari opportunità, della parità di genere e della non discriminazione.

Art. 26 - Indicatori di output e di risultato

1. Il conseguimento degli obiettivi del Bando è misurato attraverso i seguenti indicatori di monitoraggio:

INDICATORI COMUNI DI REALIZZAZIONE

a) RCO01 - numero di imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)

L'indicatore considera tutte le imprese che ricevono sostegno monetario o in natura dal FESR e dal Fondo di coesione. La dimensione dell'impresa supportata viene misurata al momento della domanda.

b) RCO02 - numero di imprese sostenute mediante sovvenzioni

L'indicatore considera tutte le imprese che ricevono sostegno monetario sotto forma di sovvenzioni

c) RCO05 - Nuove imprese beneficiarie di un sostegno.

L'indicatore considera tutte le nuove imprese che ricevono un sostegno.

L'indicatore deve essere rilevato al completamento del progetto.

INDICATORI COMUNI DI RISULTATO

a) RCR01 - posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di sostegno

L'indicatore tiene in considerazione il numero dei posti di lavoro creati dalle imprese che ricevono sostegno.

L'indicatore misura il numero di posti di lavoro espresso in equivalenti a tempo pieno (FTE) medi annuali creati in linea con l'attività sostenuta dal Progetto. Le nuove posizioni devono essere occupate e possono essere a tempo pieno, part-time o stagionali ricorrenti. Le posizioni vacanti non vengono conteggiate. Inoltre, le nuove posizioni create dovrebbero essere mantenute per più di un anno dopo il completamento del Progetto.

L'indicatore è calcolato come la differenza tra gli FTE annuali compilati prima dell'inizio del Progetto e un anno dopo il completamento del Progetto nella linea di attività sostenuta.

L'FTE annuale è definito come il rapporto tra le ore di lavoro effettivamente lavorate durante un anno solare diviso per il numero totale di ore lavorate convenzionalmente nello stesso periodo da un individuo o da un gruppo. Per convenzione una persona non può svolgere più di un FTE all'anno. Il numero di ore lavorate convenzionalmente è determinato sulla base dell'orario di lavoro normativo/statutario secondo la legislazione nazionale.

Una persona a tempo pieno sarà individuata con riferimento alla sua condizione lavorativa e alla tipologia di contratto (tempo pieno o part-time).

L'indicatore deve essere rilevato un anno dopo il completamento del Progetto.

b) RCR02 - investimenti privati abbinati al sostegno pubblico

L'indicatore tiene in considerazione il contributo privato totale che cofinanzia i progetti sostenuti.

c) RCR17 - Nuove imprese ancora presenti sul mercato

L'indicatore tiene in considerazione le nuove imprese beneficiarie a valere sul presente Bando ancora presenti sul mercato alla data della scadenza dei vincoli di stabilità di cui all'articolo 25, comma 2.

Capo 9. CONTROLLI E REVOCHE

Art. 27 - Controlli e ispezioni

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione degli Aiuti alle start up innovative, nonché per tutta la durata degli obblighi e vincoli a carico dei beneficiari, possono essere disposti da parte delle Camere di commercio competenti, della Regione, delle Amministrazioni statali e dell'Unione europea ispezioni e controlli, anche a campione ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 e dell'articolo 74 del regolamento (UE) 1060/2021/1060.
2. La Camera di commercio competente effettua controlli amministrativi e controlli *in loco*.
3. I controlli amministrativi sono effettuati sul 100 per cento dei rendiconti presentati ai sensi dell'articolo 23.
4. La Camera di commercio competente nell'ambito dei controlli amministrativi sulla documentazione della rendicontazione di ciascun progetto può svolgere tali controlli a valere su un campione rappresentativo della documentazione di spesa secondo le modalità convenute con l'AdG e definite nell'ambito del manuale delle procedure di gestione e controllo del Programma.
5. I controlli *in loco* possono essere effettuati su un campione di operazioni secondo le modalità contenute nel manuale delle procedure di gestione e controllo.
6. Nel caso in cui, nell'ambito dei controlli amministrativi e/o dei controlli *in loco* effettuati con la modalità a campione, si rilevino errori o irregolarità, la Camera di commercio competente analizza la natura e l'impatto finanziario potenziale dell'errore sulla rimanente popolazione di spesa e di progetto valutando la necessità di misure opportune secondo le indicazioni concordate con l'AdG e riportate nel manuale delle procedure di gestione e controllo.
7. I requisiti attestati con dichiarazioni sostitutive rese ai fini della concessione dell'Aiuto alle start up innovative, della rendicontazione e del rispetto dei vincoli, sono oggetto di controllo a campione ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

Art. 28 - Revoche e rideterminazione dell'Aiuto alle start up innovative

1. Il provvedimento di concessione dell'Aiuto alle start up innovative è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'Aiuto alle start up innovative è revocato nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;
 - c) nel caso in cui il beneficiario alla data di presentazione della rendicontazione non abbia sede operativa, nella quale è stato realizzato il progetto, attiva nel territorio regionale;
 - d) nel caso in cui non siano rispettati gli obblighi di cui all'articolo 25, comma 1, lettere b), c) e d);
 - e) qualora non siano rispettati i vincoli di stabilità di cui all'articolo 25, comma 2;

- f) qualora il Progetto non sia stato realizzato o, in sede di rendicontazione, sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo del Progetto ammesso o sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra il Progetto effettivamente realizzato e quello oggetto del provvedimento di concessione, come eventualmente variato ai sensi dell'articolo 20;
- g) se i documenti di spesa risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
- h) se i pagamenti delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
- i) nel caso di cui all'articolo 6, comma 4, se non sono rispettate le condizioni ivi stabilite.
3. La Camera di commercio competente comunica tempestivamente al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.
4. Se in sede di rendicontazione risultano variazioni relative agli elementi valutati ai sensi dell'articolo 17 per l'attribuzione del punteggio, si procede alla rideterminazione del punteggio in conformità all'articolo 17 medesimo. Non si procede alla rideterminazione del punteggio nel caso in cui le variazioni di cui al primo periodo riguardino il criterio 13 dell'allegato 5 qualora il mancato conseguimento dell'incremento occupazionale sia afferente a casi motivati e documentati non imputabili al beneficiario, in particolare sulla base dell'inclusione nei Piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, primo periodo, l'Aiuto alle start up innovative è revocato nel caso in cui il punteggio rideterminato sia inferiore al punteggio dell'ultimo Progetto utilmente collocato in graduatoria al momento della rideterminazione del punteggio.
6. L'Aiuto alle start up innovative concesso e liquidato è rideterminato mediante applicazione di una riduzione pari al 20 per cento dello stesso qualora non sia rispettato l'obbligo di cui all'articolo 25, comma 6, inerente al mantenimento, nei 12 mesi successivi alla data di rendicontazione del progetto, dell'incremento occupazionale in base al quale è stato attribuito il punteggio premiale di cui al criterio 13 dell'allegato 5, nel caso in cui, a seguito della decurtazione di detto punteggio premiale il punteggio complessivo rideterminato risulti inferiore a quello assegnato all'ultimo beneficiario utilmente collocato in graduatoria al momento dell'accertamento della violazione dell'obbligo. La violazione dell'obbligo non comporta la riduzione qualora afferente a casi motivati e documentati non imputabili al beneficiario, in particolare sulla base dell'inclusione nei Piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale.
7. Qualora non siano ottemperati gli obblighi di visibilità di cui all'articolo 25, comma 1, lettera g), la Camera di commercio competente – ove possibile – assegna un termine entro il quale il beneficiario provveda alla regolarizzazione, subordinando l'erogazione dell'Aiuto alle start up innovative, per la parte non ancora erogata, all'adempimento delle prescrizioni stesse. Qualora tali obblighi non siano ottemperati o non siano regolarizzati entro il termine fissato dalla Camera di commercio competente, l'Aiuto alle start up innovative concesso, come eventualmente rideterminato in fase di liquidazione, è ridotto del 3 per cento.
8. L'Aiuto alle start up innovative è rideterminato, con revoca parziale dello stesso, nel caso in cui le spese rendicontate ed ammissibili siano inferiori a quelle ammesse in sede di concessione, nonché nel caso di spese non riconosciute ai sensi dell'articolo 10, comma 2.
9. Alle revoche adottate per il mancato rispetto dei vincoli di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), si applica quanto stabilito in materia di rideterminazione dell'aiuto dall'articolo 32 bis, comma 6, della legge regionale 7/2000. Il mancato rispetto dei vincoli di cui all'articolo 25, comma 2, lettere f) e g), comporta la revoca completa dell'Aiuto alle start up innovative.
10. La revoca, parziale o completa, dell'Aiuto alle start up innovative comporta la restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Capo 10. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - Informativa e tutela ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, del decreto ministeriale 15 marzo 2019 e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101

1. In conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), il trattamento dei dati forniti alla Regione e alle Camere di commercio competenti a seguito della partecipazione al Bando avviene esclusivamente per le finalità del Bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.
2. Lo svolgimento delle attività comporta il trattamento di dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
3. Nel contesto delle funzioni delegate, la Regione è titolare dei dati personali trattati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento generale sulla protezione dei dati, mentre la Camera di commercio competente è responsabile del trattamento dei dati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 28 del regolamento generale sulla protezione dei dati.
4. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, si precisa quanto segue:
 - a) i dati forniti sono trattati per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al Bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
 - b) il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione dell'Aiuto;
 - c) la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
 - d) i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990;
 - e) i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione, e sul sito *internet* della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative.
5. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica della Camera di commercio competente.
6. Ai sensi dell'articolo 49, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2021/1060 l'AdG mette a disposizione del pubblico l'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi sul sito *web* e aggiorna l'elenco almeno ogni quattro mesi.
7. Ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 2021/1060 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'AdG dalla Commissione europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.

Art. 30 - Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

1. I nominativi dei responsabili del procedimento sono pubblicati nella nota informativa pubblicata sul sito della Regione nella quale sono indicati i riferimenti ai quali rivolgersi per qualsiasi informazione relativa al Bando e agli adempimenti ad esso connessi.
2. Il diritto di accesso è esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, nei casi previsti ai sensi della legge 241/1990, il richiedente è invitato contestualmente a presentare richiesta formale.
3. Il responsabile del procedimento è tenuto a rispettare quanto previsto dalle disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).

Art. 31 - Disposizioni finali

1. Le comunicazioni nei confronti dei richiedenti e dei beneficiari sono effettuate telematicamente ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande.
2. Le comunicazioni ufficiali alla Camera di commercio competente da parte dei beneficiari che hanno presentato domanda, incluse le comunicazioni di variazioni e le richieste di proroghe, devono essere effettuate tramite PEC.
3. L'Amministrazione regionale si riserva la possibilità di integrare o modificare il Bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e statali intervenute entro il termine per l'invio delle domande. In tal caso, le modifiche intervenute sono pubblicate sul sito della Regione e sul Bollettino ufficiale della Regione e le modalità per l'integrazione delle domande sono comunicate agli istanti.
4. Per quanto non previsto dalle disposizioni del Bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate nel capo 11 nonché alla legge regionale 7/2000.
5. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal Bando si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
6. Ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 7, del regolamento (UE) 1060/2021/1060, sono garantite modalità di trattazione delle denunce e reclami concernenti finanziamenti a valere sui fondi del PR FESR 2021-2027 attraverso:
 - a) la sezione "Richieste reclami segnalazioni proposte" accessibile dal sito della Regione oppure la sezione "Filo diretto con i cittadini" al seguente collegamento: <https://europa.regione.fvg.it/it/programmi-36605/coesione-italia-21-27-friuli-venezias-giulia-36659/pr-fesr-friuli-venezias-giulia-39934>. I reclami sono raccolti dalla Presidenza della Regione, Ufficio stampa e comunicazione, e trattati in tempi congrui, coinvolgendo le strutture competenti;
 - b) la sezione "Punto di contatto per l'attuazione e l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE" al seguente collegamento: <https://europa.regione.fvg.it/it/programmi-36605/coesione-italia-21-27-friuli-venezias-giulia-36659/pr-fesr-friuli-venezias-giulia-39934> in relazione alle segnalazioni di casi di violazione dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Capo 11. RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 32 – Norme di riferimento

1. Gli Aiuti alle start up innovativi sono concessi nel rispetto di quanto previsto dai seguenti provvedimenti:

- a) regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- b) regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- c) regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- d) regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 187/1 di data 26 giugno 2014;
- e) Allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 contenente la definizione di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) come riportata nell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppImpresa);
- f) Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica come da modifiche apportate, da ultimo, dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75;
- g) Decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, recante Codice della proprietà industriale a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, come da modifiche apportate dal decreto legislativo 119 maggio 2020, n. 34, e dal decreto legislativo 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31;
- h) Decreto legislativo 07 marzo 2005 n. 82, recante Codice dell'Amministrazione Digitale come da modifiche apportate dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- i) Decreto ministeriale attività produttive 18 aprile 2005 recante Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle piccole e medie imprese;
- j) Decreto ministeriale MIUR 6 dicembre 2005, recante Modifica al decreto 8 agosto 2000. Nuova definizione comunitaria di piccola e media impresa;
- k) Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, con le modifiche, da ultimo, apportate dalla legge 5 novembre 2021, n. 162;
- l) Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni come aggiornato dal decreto legislativo 97/2016, dal decreto-legge 34/2019, dal decreto-legge 162/2019 e dalla legge 160/2023;
- m) Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- n) Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;
- o) Legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, recante Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi;
- p) Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, recante Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppImpresa);

- q) Legge regionale 5 giugno 2015, n. 14, recante Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR);
- r) Decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2021, n. 200, recante regolamento ai sensi della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 – 2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e del Programma regionale (PR) FESR 2021 – 2027 "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR);
- s) Deliberazione della Giunta regionale 2 dicembre 2022, n. 1841, recante Politica di coesione 2021-2027. Condizione abilitante tematica "buona governance della Strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale". Approvazione della "Strategia regionale per la specializzazione intelligente (S4) del Friuli Venezia Giulia per il periodo 2021-2027";
- u) Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 (regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020);
- v) Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- x) Deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2022, n. 2014, recante Programma regionale FESR FVG 2021-2027. Obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita". Presa d'atto della decisione di approvazione della CE. Adozione e approvazione definitiva;
- y) Decisioni (UE) del 2 dicembre 2021 (aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) - Italia e del 18 marzo 2022 (aiuto di Stato SA.101134 (2021/N) – Italia, recanti Modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027).
- z) Deliberazione della regionale 3 febbraio 2023, n. 175, recante PR FESR 2021-2027. Criteri di selezione delle operazioni da sottoporre al Comitato di Sorveglianza. Approvazione preliminare;
- zz) Deliberazione della regionale 3 febbraio 2023, n. 176 e s.m.i, recante Programma regionale FESR 2021-2027 Obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita". Approvazione del piano finanziario analitico, della pianificazione finanziaria e di risultato e del calendario degli inviti a presentare proposte.

ALLEGATO 1 - TRAIETTORIE DI SVILUPPO DELLA STRATEGIA REGIONALE PER LA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (S4)

POR FESR 2021-2027

Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita

Obiettivo strategico

Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

Priorità

Ricerca e innovazione, competitività e digitalizzazione

Obiettivo specifico RSO1.3

Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi

Azione A3.4

a3.4 Sostegno alle imprese nelle fasi della nascita e crescita dimensionale

Tipologia A3.4.1

Incentivi per la creazione di start-up innovative e accompagnamento degli imprenditori

Bando A3.4.1

Area di specializzazione	Traiettorie di sviluppo
<p>Transizione energetica, economia circolare e sostenibilità ambientale</p>	<p><u>Traiettorie 1. Applicazione dell'economia circolare a livello di sistema (area, rete, filiera)</u></p> <p>La transizione da sistemi economici lineari a sistemi economici circolari richiede in molti casi una visione più ampia di quella che la singola PMI può mettere in campo. Per tale motivo, è necessario accompagnare tale transizione attraverso l'implementazione di strumenti a supporto delle PMI, dei Consorzi di sviluppo economico locale, dei Cluster, in modo che diventino essi stessi, a loro volta, parte attiva nella transizione in un'ottica di sistema (area, rete, filiera).</p> <p><u>Traiettorie 2. Edifici energeticamente sostenibili</u></p> <p>La riduzione della domanda di energia del patrimonio edificato è un grande stimolo allo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative e alla loro integrazione in sistemi energeticamente efficienti. Si pensi allo sviluppo di nuovi materiali e metodologie di costruzione nonché di calcolo energetico, di soluzioni impiantistiche basate su fonti energetiche alternative e rinnovabili per la loro integrazione negli edifici, di tecnologie per la conversione e lo stoccaggio dell'energia prodotta da fonti non programmabili per aumentare l'autoconsumo dei singoli edifici o di gruppi di edifici, di soluzioni IT per una gestione energetica intelligente degli edifici.</p> <p>Nel processo di transizione energetica verso una società a basse emissioni di carbonio, la significativa massa di investimenti che verrà mobilitata con i fondi europei ed in particolare con lo European Green Deal per ridurre il fabbisogno di energie fossili andrà a costituire, per l'intera filiera dell'edilizia regionale, un driver straordinario per mobilitare la ricerca e favorire lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche in questo settore che, a livello regionale, potrebbe interessare nei prossimi anni 100.000 edifici per un controvalore di 5 miliardi di euro.</p> <p><u>Traiettorie 3. Sistemi di massima efficienza energetica per l'industria</u></p> <p>La riduzione della domanda regionale di energia fossile per i grandi processi industriali nei settori di attività a più alta intensità energetica (acciaio, metalmeccanica, legno, carta....) guida lo sviluppo di soluzioni tecnologiche basate sul recupero dei cascami termici in un'ottica di simbiosi energetica industriale, di nuovi vettori energetici per il trasporto su grandi distanze di energia sostenibile (H2, P2G, biometano, corrente continua), di sistemi di stoccaggio ad alta densità energetica, di soluzioni ibride in grado di coprire una domanda puntuale di energia finale molto significativa che difficilmente può essere garantita dalle risorse rinnovabili disponibili in regione.</p>

Area di specializzazione	Traiettorie di sviluppo
	<p>Lo spostamento di questi grandi volumi di energia verde richiesti dai settori industriali più energivori impone la riconversione delle infrastrutture energetiche esistenti nei limiti del possibile ed un'ulteriore infrastrutturazione per il trasporto su scala internazionale di nuovi vettori energetici basati su fonti energetiche rinnovabili. Tale processo di integrazione orizzontale richiederà una rete intelligente e sarà il motore della crescente digitalizzazione dei processi per la produzione, il trasporto e l'utilizzo finale dell'energia.</p> <p><u>Traiettorie 4. Smart grids</u></p> <p>Reti flessibili e fortemente automatizzate, basate su fonti rinnovabili e sviluppate con logiche partecipative rappresentano il futuro dei sistemi energetici. Il monitoraggio con strumenti dettagliati, l'elaborazione e lo scambio dei dati registrati in tempo reale possono favorire soluzioni lato domanda e facilitare la pianificazione e le operazioni future della rete, aumentando l'efficienza. Le reti intelligenti permettono di monitorare ed integrare meglio le FER, riducendo le interruzioni di fornitura e consentendo una maggiore penetrazione delle stesse. Tale obiettivo favorirà lo sviluppo di tecnologie per lo sviluppo e la gestione digitalizzata delle infrastrutture, volte a garantire l'affidabilità, l'efficienza, la flessibilità e la resilienza del sistema energetico regionale, nazionale ed internazionale. Mobilizzerà una filiera regionale molto diversificata in grado di produrre circa 7 miliardi all'anno di fatturato.</p> <p>Oltre agli aspetti tecnici, strutture sociali come le Comunità dell'energia possono favorire la transizione energetica verso sistemi che ora possono produrre, condividere e vendere la loro energia con un'indipendenza diversa dal passato.</p>
<p>Fabbrica Intelligente e Sviluppo Sostenibile delle filiere del Made in Italy</p>	<p><u>Traiettorie 1. Soluzioni e tecnologie per l'innovazione di prodotto</u></p> <p>Tecnologie per realizzare innovazioni di prodotto, nuovo o esistente, mediante la ricerca, lo sviluppo o l'adozione di metodologie e soluzioni innovative e/o di Intelligenza Artificiale.</p> <p>L'uso dell'ingegnerizzazione data-driven ed eco-design indirizzata a introdurre nuove funzionalità di prodotto/macchine/impianti intelligenti, con attenzione alla loro cybersecurity.</p> <p>1. Smart systems and machines</p> <p>Ad esempio tecnologie in grado di monitorare e controllare, anche da remoto, l'operatività del prodotto, e nuovi servizi di assistenza da remoto, anche per la manutenzione predittiva.</p> <p>Sistemi con sensoristica avanzata, interventi di revamping digitale, tecnologie di networking per Internet of Things, sistemi di controllo processo/controllo macchina (applicazioni cloud-based). Sistemi zero-defect.</p>

Area di specializzazione	Traiettorie di sviluppo
	<p>Sistemi di visualizzazione delle informazioni e modalità di dialogo uomo-macchina, come chatbot o assistente virtuale.</p> <p>2. Smart product</p> <p>Ad esempio attraverso lo sviluppo di tecnologie quali il digital twin di prodotto, prodotti tailor-made, riconfigurazione prodotti con tecnologie additive, o innovazioni propedeutiche e/o finalizzate alla servitizzazione.</p> <p>3. Sistemi robotici avanzati, tecnologie di mecatronica ed automazione evoluta</p> <p>Sono inclusi nella traiettoria, ad esempio, i sistemi di interazione uomo-macchina avanzati (chatbot), sistemi modulari mecatronici ad alta flessibilità, sistemi di automazione adattativi e sistemi collaborativi (cobot).</p> <p>4. Tecnologie di lavorazione innovative</p> <p>Sono inclusi nella traiettoria gli utensili in grado di lavorare sfruttando più tecnologie contemporaneamente (utensili e ultrasuoni, laser e deformazione plastica) e le micro-lavorazioni.</p> <p>5. Materiali innovativi e trattamenti / rivestimenti</p> <p>Ad esempio, adozione e sviluppo materiali innovativi ed intelligenti (“a memoria”) e nuovi trattamenti / rivestimenti.</p> <p>6. Sostenibilità</p> <p>Sono inclusi prodotti che, fin dalla progettazione, sono eco-friendly, mediante l'utilizzo efficiente delle risorse, a basso impatto ambientale, zero-waste, in logica di economia circolare e Life Cycle Assessment (impatto ambientale in tutto il ciclo di vita del prodotto) e rispondenti alle “4R”: Repair, Remanufacture, Reuse, Recycle.</p> <p><u>Traiettoria 2. Sviluppo sostenibile e resilienza commerciale per le filiere del Made in Italy regionale</u></p> <p>Rientrano tutte le attività di ricerca, sviluppo ed innovazione che consentano una elevazione del grado di sostenibilità o una maggiore circolarità dei materiali ed elementi che compongono i prodotti, servizi, edifici o soluzioni relative alle filiere manifatturiere del made in Italy regionale.</p> <p>All'interno di tale ambito sono altresì ricomprese le azioni propedeutiche e necessarie per il raggiungimento di tali finalità quali, a titolo esemplificativo, l'implementazione tecnologica e digitale del prodotto o dei processi logistici aziendali, la valorizzazione dei processi produttivi in filiera corta e delle materie prime regionali, il design thinking e l'open innovation applicata ai prodotti e servizi</p>

Area di specializzazione	Traiettorie di sviluppo
	<p>nonché nuove forme di certificazione e comunicazione per la valorizzazione dell'identità aziendale o di prodotto sviluppata attraverso il processo di innovazione in atto.</p> <p>Risultano altresì strategiche tutte le innovazioni volte all'implementazione di sistemi commerciali resilienti, di nuovi canali di comunicazione e distribuzione, anche digitali, con particolare attenzione alle mutevoli richieste espresse dai mercati, nazionali o internazionali, ovvero da segmenti emergenti della società quali ad esempio i settori collegati alla silver economy o alla green economy.</p> <p><u>Traiettoria 3. Soluzioni e tecnologie per l'innovazione di processo</u></p> <p>Miglioramento nei processi produttivi tramite l'efficiente utilizzo delle tecnologie di Intelligenza Artificiale e, in particolare, della valorizzazione dei dati (data-driven enterprise), l'adozione e lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche di Decision Support System.</p> <p><i>1. Big Data collection and management</i></p> <p>Ad esempio, digital twin di processo, sistemi di raccolta ed analisi dei dati di processo anche in ottica cloud-computing, sensorizzazione dei processi, integrazione, interconnessione in logica IoT e M2M (Machine-to-Machine), sistemi per la manutenzione predittiva, sistemi gestionali MES, ERP, SaaS (Software-as-a-Service) e schedulatori.</p> <p><i>2. Produzione ad alto valore aggiunto</i></p> <p>Sono incluse tecnologie additive, tecniche di realtà aumentata, produzione personalizzata, senza difetti (anche con tecnologie mirate al manifatturiero come la Machine Vision), ottimizzazione processo in tempo reale, gestione integrata qualità/manutenzione/logistica. Adozione di robotica avanzata, sistemi di logistica interna 4.0 anche con movimentazione a guida autonoma, sistemi riconfigurabili ed adattivi, monitorati in tempo reale, utilizzo di tecnologie "indossabili" (occhiali, orologi, tablet interconnessi) e gli interventi di revamping digitale su macchinari e impianti già presenti in azienda.</p> <p><i>3. Cybersecurity</i></p> <p>Ad esempio, adozione di sistemi di protezione digitale, in ottica protezione dei processi produttivi.</p> <p><i>4. Sostenibilità</i></p>

Area di specializzazione	Traiettorie di sviluppo
	<p>Sono inclusi i processi tesi alla riduzione degli scarti, il re-/de-manufacturing, efficientamento energetico e l'uso delle risorse in logica di Life Cycle Assessment (impatto ambientale in tutto il ciclo di vita del processo).</p> <p><u>Traiettorie 4. Tecnologie per la gestione e lo sviluppo dell'organizzazione</u></p> <p>Metodi, soluzioni e tecnologie per la gestione e lo sviluppo dell'organizzazione aziendale, per il ripensamento dei processi di fornitura, la collaborazione verticale/orizzontale tra aziende e l'implementazione di nuovi modelli di innovazione di tipo "aperta".</p> <p>1. Nuovi modelli di Business</p> <p>Ad esempio, business orientati ai servizi, "manifattura come servizio", condivisione di business.</p> <p>2. Supply chain 4.0</p> <p>Ad esempio, logistica integrata cliente-fornitore, smart/digital supply chain, supply chain event management, digital twin della logistica.</p> <p>3. Open Innovation</p> <p>Ad esempio, strumenti e metodi organizzativi tendenti ad integrare competenze trasversali a settori merceologici e produttivi differenti.</p> <p>4. Sostenibilità</p> <p>Sono inclusi interventi di CSR e lo sviluppo dell'economia circolare, comprendente tutta la gestione della fabbrica / impresa e di decarbonizzazione dell'attività industriale.</p> <p><u>Traiettorie 5. Innovazione dei sistemi sociali e valorizzazione delle risorse umane nel manifatturiero</u></p> <p>Lo sviluppo delle imprese, delle competenze e dei mercati rappresenta un driver fondamentale per traguardare le sfide sociali ed economiche della Regione. Diventa pertanto strategico prevedere innovazioni sostanziali dei processi organizzativi aziendali o dei modelli di business, ponendo una particolare attenzione all'impatto sul sistema territoriale nel quale le imprese operano.</p> <p>Si ritiene altresì strategico un sistema di gestione Human-centered nel manifatturiero per lo sviluppo e l'implementazione di competenze nuove o aggiuntive da porre in essere in tutti i piani di formazione, pratici e/o teorici,</p>

Area di specializzazione	Traiettorie di sviluppo
	<p>finalizzati ad accrescere le skills manageriali, digitali, soft e di sostenibilità ambientale indispensabili per consentire la proficua adozione ed implementazione delle tecnologie ed innovazioni.</p> <p>A titolo esemplificativo, rientrano lo sviluppo di progetti in filiera corta, le iniziative volte al rafforzamento della responsabilità sociale di impresa, l'implementazione di metodologie e tecnologie per la personalizzazione dei prodotti o servizi, la servitizzazione dei sistemi di offerta nonché lo sviluppo di sistemi di collaborazione e di interfacce uomo-macchina (HMI), lo sviluppo della sicurezza e dell'ergonomia nel lavoro digitalizzato orientato ad un'interazione più efficace ed efficiente tra uomo e nuove tecnologie, anche in potenziale ottica smart working nonché lo sviluppo, l'introduzione e l'applicazione di metodi e/o strumenti per il digital and green reskilling del capitale umano, anche in considerazione del suo invecchiamento attivo (active ageing).</p>
<p>Tecnologie marittime - Sustainable Waterborne Mobility and its land connections</p>	<p><u>Traiettorie 1. GREEN MOBILITY: tecnologie, sistemi e soluzioni per la produzione e l'esercizio di mezzi marittimi e per i porti commerciali e turistici</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Efficienza energetica nei processi produttivi</i> Interventi di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica di prodotto/processo/servizio e organizzativa, finalizzati alla realizzazione di processi produttivi a ridotto consumo energetico e al recupero e riuso di cascami di energia, attraverso lo sviluppo di reti di scambio energetico di prossimità; - <i>Sviluppo di tecnologie per la nautica elettrica: soluzioni energetiche da fonti rinnovabili finalizzate a sviluppare la rete dei marina regionali come hub energetico e sistemi per le imbarcazioni.</i> Interventi di innovazione tecnologica di prodotto/processo/servizio, organizzativa e di mercato, finalizzati sia all'accelerazione della trasformazione elettrica dei mezzi nautici, sia all'evoluzione dei porti e approdi turistici in produttori di energia da fonti rinnovabili, nonché all'uso potenziale del parco nautico quale sistema di accumulo energetico per la rete energetica regionale; - <i>Manutenzione dei fondali dei canali portuali</i> Interventi di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica di prodotto/processo/servizio, finalizzati a realizzare sistemi e servizi per il mantenimento della batimetria dei canali portuali attraverso una gestione continua del sedimento, capaci di annullare la necessità di dragaggi. <p><u>Traiettorie 2. SMART MOBILITY: tecnologie, sistemi e soluzioni intelligenti per navi, cantieri, porti e le loro connessioni terrestri</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Data driven Life cycle design</i> Interventi di innovazione tecnologica di prodotto/processo/servizio, finalizzati allo sviluppo di metodologie e sistemi di analisi dei dati di monitoraggio in esercizio, e di metodologie e sistemi di progettazione –

Area di specializzazione	Traiettorie di sviluppo
	<p>anche basati su gemelli digitali – dell'intero ciclo di vita dei mezzi marittimi integrando i dati di monitoraggio in esercizio, con l'obiettivo di incrementare sicurezza, efficienza e funzionalità, e di ridurre l'impatto ambientale e l'uso dei materiali;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sviluppo di gemelli digitali dei porti/interporti/rete ferroviaria ed eventualmente stradale regionali, con integrazione anche del sistema ambientale e rete di monitoraggio Interventi di innovazione tecnologica di prodotto/processo/servizio, finalizzati allo sviluppo di strumenti virtuali – gemelli digitali – di gestione del sistema portuale/interportuale regionale e dei loro collegamenti, in integrazione con lo sviluppo di strumenti virtuali di gestione del sistema ambientale marittimo e della sua rete di monitoraggio, con l'obiettivo di raggiungere una migliore ottimizzazione gestionale dell'intero sistema, anche dal punto di vista dell'impatto ambientale; - Sharing: sviluppo di natanti finalizzati allo sharing per finalità di turismo Interventi di innovazione tecnologica di prodotto/servizio, organizzativa e di mercato, finalizzati allo sviluppo di mezzi nautici – prioritariamente elettrici – idonei alla condivisione d'uso e alla relativa interfaccia a terra e utente, con l'obiettivo di accelerare la transizione verso il paradigma MAAS (mobility as a service) per il turismo nautico. <p><u>Traiettoria 3. SEA MADE IN FVG: tecnologie, sistemi e soluzioni per la competitività e la resilienza del territorio</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sviluppo di una struttura settoriale di servizi aggregati a supporto delle PMI per la crescita tecnologica, la creazione di filiere innovative, il capacity building e la rappresentanza nelle piattaforme e iniziative europee di innovazione Interventi di innovazione organizzativa, finalizzati all'aggregazione dell'offerta di servizi alle PMI attraverso la realizzazione e animazione di una piattaforma specialistica settoriale tesa a favorire: (i) l'incontro tra imprese e con il sistema scientifico secondo il paradigma dell'open innovation e anche per favorire la creazione di nuova impresa; (ii) lo sviluppo delle competenze di innovazione - anche strategica - e (iii) la realizzazione di un sistema di rappresentanza delle filiere locali negli ambiti europei e internazionali. - Materiali e sistemi sostenibili strutturali e di allestimento Interventi di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica di prodotto/processo/servizio, finalizzati allo sviluppo di applicazioni e processi applicativi efficienti, sostenibili e circolari per la costruzione e l'arredamento navale e nautico. - Domotica e automazione dei sistemi di bordo e del sistema nave Interventi di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica di prodotto/processo/servizio, finalizzati allo sviluppo di applicazioni e

Area di specializzazione	Traiettorie di sviluppo
	<p>impianti miranti all'incremento dell'accessibilità, del comfort e della sicurezza, anche connessa ad attacchi biologici, dei mezzi per la mobilità sulle vie d'acqua, all'automazione interna agli stessi, della navigazione e della interconnessione con i sistemi e le infrastrutture di terra.</p>
<p>Salute, Qualità della vita, Agroalimentare e Bioeconomia</p>	<p><u>Traiettorie 1. Sistemi e soluzioni per il mantenimento della salute e il supporto alla cura: nutraceutici, integratori alimentari, alimenti funzionali, nutrizione medica e cosmetica funzionale</u></p> <p>Processi innovativi di ricerca, sviluppo, validazione e produzione di nuovi prodotti – nutraceutici, integratori alimentari, alimenti funzionali, alimenti personalizzati, alimenti per utilizzo a fini medici speciali e cosmetici funzionali – anche in base al profilo genetico individuale. Questi prodotti includono, ad esempio, probiotici, postbiotici, prebiotici, simbiotici, estratti vegetali o da alghe e micro alghe e loro diverse formulazioni, nonché modulatori del microbioma in ambito cosmetico.</p> <p>A tal fine, grazie alla sinergia tra industria, ricerca di base e ricerca clinica, utilizzando anche Big Data, tecnologie di Intelligenza Artificiale (IA) e Internet of Things (IoT), verranno identificati e caratterizzati, da un punto di vista chimico, biologico e farmacologico, nuovi prodotti in ambito umano e veterinario, sviluppate innovazioni di processo industriale e confezionamento sempre più efficienti, sostenibili e rispettosi dell'ambiente anche con specifiche analisi di mercato, strategie di marketing, certificazione di prodotto, protezione intellettuale e autorizzazione al commercio.</p> <p>Questi sistemi e soluzioni hanno l'obiettivo di: a) sviluppare e diffondere un'appropriata cultura, in ambito medico e sociale, per il mantenimento in buona salute della popolazione; b) contribuire alla prevenzione delle malattie e alla promozione della salute durante tutto l'arco della vita (in relazione all'età, allo stato di salute e all'attività lavorativa); c) applicare soluzioni nutrizionali mediche che migliorino e supportino gli esiti clinici di specifiche patologie; d) rafforzare la competitività delle aziende regionali sui mercati nazionali ed internazionali in forte crescita, con conseguente stabile sviluppo economico ed occupazionale del territorio.</p> <p>Gli obiettivi conseguiti potranno contribuire ad una maggiore sostenibilità economica del sistema socio-sanitario regionale.</p> <p><u>Traiettorie 2. Soluzioni e sistemi biomedicali innovativi: sviluppo integrato di dispositivi medici</u></p> <p>Ricerca e sviluppo di soluzioni biomedicali innovative per una medicina personalizzata, sostenibile ed ecosostenibile, volta alla salute umana, ma che tenga conto anche dell'ambito veterinario e dei fattori ambientali che determinano il mantenimento o la perdita della salute in un'ottica di "One Health", per percorsi di</p>

Area di specializzazione	Traiettorie di sviluppo
	<p>diagnosi, cura e riabilitazione sempre più veloci ed affidabili, per la produzione e la commercializzazione di dispositivi medici e/o di servizi tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dispositivi per protezione individuale, terapia, anche mediante dispositivi a base di sostanze, riabilitazione, esplorazione funzionale, diagnostica per immagini digitali in ambito umano e pre-clinico e nella sperimentazione di nuovi mezzi di contrasto per la diagnostica clinica umana e veterinaria; - dispositivi impiantabili realizzati anche con nuovi biomateriali integrando tecnologie di produzione additiva, realtà aumentata e virtuale, robotica ed Intelligenza Artificiale (IA); - bioreattori per ingegneria tissutale, medicina rigenerativa e terapie cellulari; - servizi innovativi, anche in outsourcing, dei citati dispositivi medici e/o di bionanosensori avanzati in ambito implementativo e manutentivo integrati con sistemi digitali, quali Internet of Things (IoT) e IA; - diagnostica <i>in vitro</i> che comprende la ricerca e lo sviluppo di piattaforme tecnologiche per la diagnostica umana e la sorveglianza epidemiologica (incluso la diagnostica veterinaria, alimentare e ambientale) con test molecolari, test rapidi, dispositivi point-of-care integrati per ottimizzare i servizi socio-sanitari con attività diagnostica ospedaliera e ambulatoriale. <p>Le innovazioni previste potranno trarre vantaggio dalla presenza di un sistema integrato di biobanking e da un possibile percorso condiviso di validazione fra le imprese, le strutture sanitarie e di ricerca regionali.</p> <p>In tale traiettoria si svilupperanno sistemi di Digital Twin per i citati dispositivi medici per la raccolta di Big Medical Data con tecnologie Internet of Medical Things (IoMT).</p> <p>Per massimizzare ed ottimizzare l'integrazione, verranno sviluppati sistemi e soluzioni innovativi di informatica applicabili sia in ambito ospedaliero che ambulatoriale - integrati con bioimmagini, biosegnali e dati provenienti dai dispositivi medici e dai laboratori di analisi confrontabili con quelli reperiti in ambito agroalimentare, veterinario e ambientale - allo scopo di federare database e repository di Big Medical Data, da elaborare con algoritmi di AI su Cloud High Performance Computing (HPC) Data Center pubblici e privati, prevalentemente regionali.</p> <p><u>Traiettoria 3. Soluzioni e sistemi di active & assisted living per il supporto alla fragilità</u></p> <p>Sviluppo integrato di soluzioni tecnologiche innovative che pongono le premesse anche per nuove soluzioni organizzative, per gli ambienti di vita e la domiciliarità, per la promozione di corretti stili di vita e per il monitoraggio dello stato di salute</p>

Area di specializzazione	Traiettorie di sviluppo
	<p>e la cura delle persone fragili. Tali soluzioni sono concepite attivando percorsi di innovazione sociale che riguardano i processi, quali ad esempio, l'uso di modalità di co-progettazione tra i diversi attori coinvolti, sempre tenendo conto della centralità dell'individuo.</p> <p>Le soluzioni abitative, organizzative e tecnologiche, progettate con il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse, sono indispensabili per servizi domiciliari innovativi e sostenibili da correlare con i servizi alla persona anche in funzione di progetti di vita indipendente.</p> <p>A titolo esemplificativo, i Big Data, alimentati dai sistemi e dalle soluzioni di questa traiettoria, quali i dispositivi medici di telemedicina, app, ausili, protesi, ed anche sistemi di teleassistenza, tecnologie indossabili, domotica ed impiantistica, verrebbero integrati con tecnologie di Internet of Things (IoT) ed elaborati con algoritmi predittivi di Intelligenza Artificiale (IA), nel rispetto del quadro normativo sulla privacy, in un'ottica di un «design for all», per essere così utilizzati da tutti i portatori di interesse.</p> <p>Le sperimentazioni di “Abitare possibile” previste dalla normativa vigente, completate con soluzioni tecnologiche sviluppate nell'ambito di questa traiettoria, potrebbero introdurre forme abitative innovative, da integrare con esperienze innovative di welfare di prossimità e di sviluppo delle comunità attorno alle persone con fragilità, come ad esempio i “condomini solidali” che promuovono e valorizzano l'autonomia delle persone.</p> <p>I temi trattati in questa traiettoria dovranno, inoltre, mettere in campo soluzioni e sistemi in grado di garantire l'integrazione di dati afferenti alle persone fragili sul territorio con un adeguato equilibrio tra aspetti tecnologici e umani (Human&Tech), promuovendo innovazione di processo, di sistema e sociale attraverso l'utilizzo del Fascicolo Sanitario Sociale Elettronico (FSSE), nel quale saranno così presenti tutte le informazioni sanitarie e socio-sanitarie del cittadino. Questo verrà ottenuto grazie a soluzioni e sistemi software innovativi per la raccolta, aggregazione ed elaborazione dei dati sanitari e socio-sanitario-assistenziali da integrare, previa condivisione con i competenti gestori, all'interno del FSSE con un sistema di rete informatico interoperabile ed accessibile, evitando la frammentazione e dispersione dei dati e delle loro fonti, nel rispetto dei consensi ricevuti e della qualità e sicurezza informatica, e con un co-design continuo dei servizi digitali.</p> <p><u>Traiettoria 4. Soluzioni e sistemi per terapie innovative: sviluppo integrato di farmaci e biofarmaci (biotech) per una medicina personalizzata e sostenibile</u></p> <p>Per una medicina personalizzata, traslazionale, sostenibile ed ecostenibile, nell'ambito delle “unmet clinical needs”, si includono:</p> <p>a) lo sviluppo di piattaforme biotecnologiche avanzate per la produzione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ATMP-Advanced Therapy Medicinal Products; - Farmaci biologici (proteine ricombinanti/anticorpi monoclonali, biosimilari);

Area di specializzazione	Traiettorie di sviluppo
	<p>- vaccini a uso umano e veterinario;</p> <p>b) la valorizzazione di piattaforme di “drug discovery” nel settore umano e veterinario per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - “drug-repurposing”; - nuovi API (Active Pharmaceutical Ingredients) <p>c) le strategie di implementazione delle terapie innovative in ambito clinico e la profilazione farmaco genetica/omica;</p> <p>d) il riciclo e riutilizzo degli scarti chimici e/o biochimici della produzione farmaceutica.</p> <p>Le filiere si integrano con strutture di supporto per studi clinici di fase I e II, comprendenti ATMP, screening farmacologici, “Structural Based Drug Design” (SBDD) e colture organotipiche.</p> <p>La realizzazione di servizi avanzati di prevenzione, diagnosi, personalizzazione della terapia e monitoraggio della stessa avvengono attraverso l’applicazione dell’Intelligenza Artificiale (AI), lo sviluppo di processi di Machine Learning e la modellistica molecolare (metodologie <i>in silico</i> computazionali per screening reali e virtuali) grazie all’utilizzo di High Performance Computing (HPC) anche nel rispetto del quadro normativo sulla privacy.</p> <p><u>Traiettoria 5. Sviluppo di un approccio bieconomico integrato per l’aumento di valore delle risorse territoriali favorendo la sicurezza (safety and security) delle produzioni e la resilienza delle catene del valore del sistema imprenditoriale regionale, attraverso l’integrazione di interventi di innovazione su filiere sostenibili e circolari capaci di portare valore al consumatore</u></p> <p>Declinazione operativa degli elementi della traiettoria (Roadmap): tale obiettivo strategico potrà essere raggiunto con:</p> <p>a) un’agricoltura e un allevamento innovativi (includere selvicoltura, acquacoltura e maricoltura) sostenibili (anche attraverso pratiche agro ecologiche), realizzate considerando anche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l’impatto dei cambiamenti climatici, costieri e lagunari; 2. la fertilità dei suoli; 3. la disponibilità idrica. <p>b) l’innovazione industriale, attraverso: 1) l’efficienza dei processi aziendali e di filiera; 2) il packaging e la conservazione; 3) la tracciabilità e identificabilità; 4) la sostenibilità ambientale dei materiali prodotti e utilizzati; 5) la funzionalizzazione delle componenti e/o dei prodotti; 6) l’applicazione di tecniche biomolecolari avanzate; 7) la creazione di alimenti “nuovi” e/o più sicuri, anche funzionali e in relazione ai segmenti dei mercati di destinazione (inclusi gli alimenti per animali da reddito e da compagnia); 8) la riduzione delle “impronte” chimica e idrica.</p> <p>Tutto questo anche attraverso:</p> <p>A. la collaborazione con professionisti e/o PMI e/o START-UP innovative;</p>

Area di specializzazione	Traiettorie di sviluppo
	<p>B. nuovi strumenti di promozione connessi alle attività economiche nel territorio, anche attraverso approccio LEADER, coinvolgendo cioè anche altri soggetti rappresentativi del territorio.</p> <p><u>Traiettorie 6. Valorizzare le potenzialità del territorio sostenendo lo sviluppo di comunità locali smart e resilienti nel pieno rispetto della biodiversità, degli ecosistemi montani, rurali e costieri (compresi i loro servizi ecosistemici) e integrando nello sviluppo economico, sociale ed ambientale i concetti di circolarità e sostenibilità delle catene del valore bioeconomiche allargate (ovvero comprensive della logistica, della distribuzione e della commercializzazione). Tale obiettivo potrà essere raggiunto attraverso la produzione di bioenergia da fonti rinnovabili, di nuovi prodotti bio-based, lo sviluppo di filiere di valore anche sociale con l'impiego di tecnologie innovative (incluse le bio-raffinerie), lo sviluppo di infrastrutture sostenibili e resilienti ai cambiamenti climatici e l'adozione di soluzioni basate sulla natura (NBS).</u></p> <p>Nella declinazione operativa degli elementi della traiettoria (ROADMAP) si dovrà in particolare tenere presente i seguenti domini:</p> <p>a) la produzione di risorse rinnovabili provenienti dall'agricoltura, dall'allevamento, dalla silvicoltura, dalla maricoltura e dall'acquacoltura;</p> <p>b) l'utilizzo di sottoprodotti dei processi produttivi e delle materie prime seconde ed "end of waste" raccolte sul territorio regionale, anche attraverso i diversi sistemi di conferimento agli impianti di recupero di rifiuti o il riutilizzo di beni/prodotti derivanti comunque dal territorio;</p> <p>c) il destino di esuberanti ed "end of life" della bioeconomia (non solo agroalimentare) garantendo l'aumento di circolarità anche a favore delle fasce deboli.</p> <p>La traiettoria include la definizione e adozione di soluzioni e tecnologie innovative per la protezione, il ripristino, l'osservazione e la valorizzazione del capitale naturale che fornisce servizi ecosistemici, anche al fine di favorire la biodiversità oltre che la conservazione di alcuni habitat secondari (habitat che dipendono dall'azione dell'uomo quali ad esempio prati, pascoli) e delle specie ad essi associate.</p> <p>Rientrano in questa traiettoria anche le soluzioni (ad esempio soluzioni basate sulla natura) applicate alla definizione, valutazione, progettazione, realizzazione, gestione, monitoraggio e dismissione delle infrastrutture (reti tecnologiche, di trasporto, di distribuzione di acqua ed energia, scuole, ospedali, musei etc.) con lo scopo di mitigarne l'impatto sul capitale naturale, sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici durante il ciclo di vita e/o a renderle più resilienti ai cambiamenti climatici e agli eventi estremi.</p> <p><u>Traiettorie 7. Introduzione di sistemi innovativi di raccolta, integrazione, condivisione e distribuzione dei prodotti e delle informazioni ad essi correlate (logistica diretta ed inversa o accoppiata dei prodotti e del dato) al fine di creare valore per tutte le componenti della catena bioeconomica allargata</u></p>

Area di specializzazione	Traiettorie di sviluppo
	<p>Declinazione operativa degli elementi della traiettoria (Roadmap): tale obiettivo strategico potrà essere raggiunto con:</p> <p>a) lo sviluppo e validazione di nuovi modelli di business attraverso la disponibilità di dati “open” resi fruibili da terze parti o da privati anche in considerazione dei nuovi sistemi di distribuzione dei prodotti e delle situazioni di consumo (e-commerce, home delivery) o derivanti dalla necessaria resilienza delle comunità locali;</p> <p>b) l’agevolazione della raccolta e condivisione dei dati relativi alle catene del valore bioeconomiche allargate da parte di soggetti privati che rendano fruibili, al pari dei soggetti pubblici, le proprie informazioni (Big data), affinché queste vengano elaborate e rese utili nell’incrementare il valore delle produzioni;</p> <p>c) l’informazione ai consumatori sui prodotti della bioeconomia (non solo agroalimentari), anche in riferimento agli attori della catena di valore (non solo professionali), alla tracciabilità, all’origine, ai valori nutrizionali e agli aspetti di sostenibilità e circolarità, e coinvolgerli nella creazione di valore, anche tramite strumenti digitali di dialogo e raccolta dati.</p>
<p>Cultural heritage, design, industria della creatività, turismo</p>	<p><u>Traiettoria 1. Creazione di sistema per le Imprese culturali e creative (ICC)</u></p> <p>Migliorare e implementare la competitività, l’acquisizione di competenze, i partenariati nazionali e internazionali e ottimizzare le forniture di competenze, materiali e tecnologie tra PPP.</p> <p>Il criterio dominante è l’innovazione organizzativa, che conseguentemente in fase precedente o successiva sulla base delle attività del PPP diviene complementare ai fini dello sviluppo dei progetti.</p> <p>La traiettoria riguarda, in sintesi, i seguenti punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interconnessione con le strutture di ricerca come le università, i poli scientifici e tecnologici, i Poli di formazione per l’acquisizione di competenze personali, nuovi addetti, conoscenza delle tecnologie e dei materiali innovativi utili alla sostenibilità economica, ambientale, sociale e quindi all’inclusività dei prodotti, materiali e tecnologie utilizzati e dei modelli operativi e aziendali. - Favorire la nuova imprenditoria e sviluppare i poli di innovazione. - Contribuire alla qualificazione della formazione delle risorse umane. - Migliorare la competitività e l’innovazione del sistema produttivo tradizionale. - Rafforzare e migliorare i sistemi di reti di imprese e cluster. - Rafforzare la ricerca scientifica applicata. - Migliorare e diffondere il trasferimento tecnologico con la formazione e le attività dirette con le imprese. - Sviluppo di partenariati europei ed extra europei.

Area di specializzazione	Traiettorie di sviluppo
	<p><u>Traiettorie di sviluppo</u></p> <p><u>Traiettorie 2. Ricerca Sviluppo Innovazione Tecnologica per le Imprese culturali e creative (ICC)</u></p> <p>R&S per la creazione e l'utilizzo di nuove tecnologie, nuovi materiali, contenuti innovativi e nuovi approcci utili per la realizzazione di servizi, prodotti e contenuti da immettere sul mercato.</p> <p>Il criterio dominante è quello di fare ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, di contenuti e di prodotti.</p> <p>Il criterio 1 (Tecnologie) e 2 (innovazione di prodotto/di servizio) sono quindi correlati in sinergia.</p> <p>La traiettoria riguarda in sintesi i seguenti punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ricerca e sviluppo – di tecnologie per la digitalizzazione e per la connessione di cose e persone, per la fruizione del patrimonio tangibile e intangibile (es. VR, AR, MR) la conservazione, la gestione, la promozione di tutto il territorio (dalle montagne al mare), protezione dei dati, dei diritti d'autore e brevetti, co-creazione di opere, la realizzazione di nuovi servizi e sistemi di vendita e promozione anche in remoto, l'inclusività fisica, culturale e sociale. - Ricerca e sviluppo – Nuovi materiali, contenuti e tecnologie avanzate per il design, il restauro, la conservazione, gli edifici storici e artistici e il patrimonio tangibile e intangibile, l'inclusività sociale e fisica, e la produzione sostenibile. - Sviluppo di approcci e tecnologie volte a favorire la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici in supporto allo sviluppo del Green Deal. <p><u>Traiettorie 3. Turismo 4.0 new business model</u></p> <p>La traiettoria propone in modo pervasivo l'utilizzo delle tecnologie digitali per la crescita e lo sviluppo dell'intero settore turistico. È importante costruire una vera e propria filiera digitale a servizio delle imprese turistiche sia per la predisposizione di nuovi prodotti turistici, sia per efficientare le decisioni di acquisto di prodotti provenienti da mercati locali e di riduzione delle emissioni ambientali e di recupero degli scarti. È però altrettanto importante offrire modalità semplici, accessibili, vicine all'utente-turista per catturare la sua attenzione e fare in modo che scelga le località della nostra regione. Infine, i sistemi 4.0 dovranno essere funzionali all'individuazione delle esigenze e delle movimentazioni dei turisti sul territorio, al fine di consentire un miglioramento delle offerte profilate su misura degli stessi turisti ed un efficientamento dei sistemi e miglioramento dell'utilizzo delle risorse e dei flussi di trasporto dedicati.</p> <p><u>Traiettorie 4. Sustainable innovations to build greener destinations!</u></p>

Area di specializzazione	Traiettorie di sviluppo
	<p>La traiettoria mira a promuovere un'offerta turistica non "di massa", che possa valorizzare le specificità territoriali naturalistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio, anche attraverso la trasformazione in chiave ecosostenibile dell'intera filiera turistica regionale (strutture ricettive, forniture, trasporti, commercializzazione di prodotti locali, interventi di formazione eco attiva per il personale e per l'utenza) che avrà il compito di coinvolgere ed accompagnare le aziende verso l'adozione di marchi di sostenibilità.</p> <p>La diversificazione dell'offerta turistica regionale, per l'attrazione di segmenti di mercato ulteriori rispetto a quelli tradizionalmente polarizzati sui prodotti turistici "mare" e "montagna", risponde altresì all'esigenza di una più marcata destagionalizzazione, garantendo nuove opportunità di reddito anche nelle aree distanti dai principali poli di attrazione turistica. L'intento è di accrescere una coscienza ambientale dei fruitori, valorizzando le eccellenze regionali per favorire l'attrattività di un turismo più "ricercato", che rispetti pienamente territorio e paesaggio, anche nell'ottica di un'individuazione quale "destinazione turistica verde".</p> <p>Per il pieno raggiungimento della finalità è prevista la realizzazione di una catena unica di sharing, nell'ambito di un progetto di sistema che, coinvolgendo anche la pubblica amministrazione, contribuisca ad accrescere l'attrattività del territorio regionale quale destinazione turistica "verde" / ecosostenibile valorizzando i processi di attuazione rivolti alla sostenibilità, all'utilizzo di energie sostenibili, all'ambiente marittimo e alpino, al patrimonio culturale (cultural heritage).</p> <p><u>Traiettoria 5. Sviluppo di sistema per la competitività attraverso leve e ambiti nazionali e internazionali per le Imprese culturali e creative (ICC) e per il Turismo</u></p> <p>Migliorare e implementare la competitività tra il PPP, ottimizzare le forniture, sviluppare l'acquisizione di competenze, di partenariati nazionali e internazionali, sviluppare l'accesso a leve di finanziamento e la creazione di nuovi mercati in collaborazione con i settori turistici (ambiti e settori geografici regionali, nazionali e internazionali).</p> <p>Sviluppo di leve e ambiti competitivi per la creazione di nuovi mercati.</p> <p>Il criterio dominante è l'innovazione organizzativa del PPP, che si coniuga con l'innovazione di processo e l'innovazione di mercato, in modalità complementare, come strumenti sinergici alla capacità delle industrie creative e culturali per lo sviluppo sia di settori sia di mercati.</p> <p>La traiettoria riguarda in sintesi i seguenti punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interconnessione con le strutture di ricerca come le università, i poli scientifici e tecnologici, i Poli di formazione per l'acquisizione di competenze personali, nuovi addetti, la conoscenza e il trasferimento delle tecnologie e dei materiali innovativi utili alla sostenibilità economica,

Area di specializzazione	Traiettorie di sviluppo
	<p>ambientale, sociale e quindi all'inclusività dei prodotti, materiali e tecnologie utilizzati e dei modelli operativi e aziendali.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Favorire la nuova imprenditoria e sviluppare i poli di innovazione. - Contribuire alla qualificazione della formazione delle risorse umane. - Migliorare la competitività e l'innovazione del sistema produttivo turistico e tradizionale. - Accesso ai finanziamenti e cofinanziamenti nazionali e internazionali e favorire l'accesso al capitale di rischio e di debito - Rafforzare e migliorare i sistemi di reti di imprese e cluster. - Realizzare l'ingresso in nuovi mercati e settori favorendo la fertilizzazione, ibridazione orizzontale in particolare con il Turismo per l'apertura verso nuovi settori merceologici in regione come ad esempio, la manifattura, le tecnologie del mare, l'ambiente, l'agroalimentare, lo Smart Health, etc., in Italia e all'estero, con azioni di accompagnamento, formazione strutturata, aggregazione in filiere complementari, inserimenti in progetti internazionali (ICE, Invitalia, MISE, MAE). - Valorizzare le collaborazioni internazionali per favorire la domanda.

ALLEGATO 2

DEFINIZIONE DI START UP INNOVATIVA



POR FESR 2021-2027

Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita

Obiettivo strategico

Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

Priorità

Ricerca e innovazione, competitività e digitalizzazione

Obiettivo specifico RSO1.3

Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi

Azione A3.4

Sostegno alle imprese nelle fasi della nascita e crescita dimensionale

Tipologia A3.4.1

Incentivi per la creazione di start-up innovative e accompagnamento degli imprenditori

Bando A3.4.1

Allegato 2 (rif. art. 2, c. 1, lett. b)

START-UP INNOVATIVA DEFINITA DALL'ARTICOLO 25, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179 (ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221.

L'impresa start-up innovativa è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di 60 mesi; per le imprese costituite e iscritte alla data del 19 maggio 2020, il termine dei 60 mesi è esteso 72 mesi ai sensi della Circolare n. 3724/C del Ministero dello Sviluppo Economico;
- b) è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- c) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
- d) non distribuisce e non ha distribuito utili;
- e) ha quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- f) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo d'azienda.
- g) possiede almeno uno dei seguenti requisiti:
 - 1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;
 - 2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
 - 3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà

vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

ALLEGATO 3

MODALITÀ DI VERIFICA DELLA SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA PER LE OPERAZIONI CHE COMPORTANO INVESTIMENTI AI SENSI DELL'ART. 73 PARAGRAFO 2 LETT. D) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1060/2011

POR FESR 2014-2020

Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita

Obiettivo strategico

Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

Priorità

Ricerca e innovazione, competitività e digitalizzazione

Obiettivo specifico RSO1.3

Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi

Azione A3.4

a3.4 Sostegno alle imprese nelle fasi della nascita e crescita dimensionale

Tipologia A3.4.1

Incentivi per la creazione di start-up innovative e accompagnamento degli imprenditori

Bando A3.4.1

MODALITÀ DI VERIFICA DELLA SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA PER LE OPERAZIONI CHE COMPORTANO INVESTIMENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, PARAGRAFO 2, LETT. D) DEL REG. (UE) 1060/2011

La verifica del possesso del requisito di sostenibilità finanziaria con riferimento al progetto di investimento proposto, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), del bando, si basa sui seguenti due indici finanziari:

Requisito A) Sostenibilità finanziaria del progetto: $ST \leq F \cdot (200/100)$

La spesa totale preventivata per il progetto non è superiore al 200% fatturato.

Requisito B) Sostenibilità finanziaria del progetto: $PN \geq ST \cdot (10/100)$

Il patrimonio netto è pari ad almeno il 10% della spesa totale preventivata per il progetto.

Il requisito di sostenibilità finanziaria è soddisfatto qualora almeno uno dei sopra evidenziati requisiti A e B sia soddisfatto (se non è soddisfatto il requisito A, deve essere soddisfatto il requisito B, o viceversa) dove:

ST = spesa totale preventivata per il progetto

F = fatturato annuo risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda oppure, se tale bilancio non è stato ancora approvato, dal bilancio approvato relativo all'esercizio immediatamente precedente (corrispondente al valore dei *Ricavi delle vendite e delle prestazioni* di cui alla voce A1 dello schema di conto economico ai sensi del Codice civile).

PN = patrimonio netto come definito all'articolo 2424 del Codice civile, quale risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda oppure, se tale bilancio non è stato ancora approvato, dal bilancio relativo all'esercizio immediatamente precedente. Ad incremento del patrimonio netto delle società potranno essere presi in considerazione:

a) gli eventuali aumenti di capitale sociale che risultassero, alla data di presentazione della domanda, già adottati con deliberazione - depositata al Registro imprese e contenente termini precisi, non essendo ammesse deliberazioni condizionate - benché ancora non integralmente sottoscritti/eseguiti; in questo caso, l'effettiva deliberazione/esecuzione dovrà essere effettuata e comprovata mediante invio alla Camera di commercio competente della necessaria documentazione entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda;

b) gli eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di approvazione dell'ultimo bilancio e prima della presentazione della domanda, documentati da relativa contabile bancaria; in questo caso l'effettiva costituzione della relativa riserva nell'ambito del patrimonio netto dovrà essere comprovata presentando alla Camera di commercio competente, entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, il bilancio che lo attesta o, in alternativa, una situazione patrimoniale infrannuale aggiornata a non più di 120 giorni, redatta da un commercialista iscritto all'albo.

Per consentire l'accertamento di quanto sopra il soggetto richiedente dovrà fornire il pertinente bilancio regolarmente approvato.

Per le imprese costitutesi nell'anno di presentazione della domanda e per le imprese costitutesi antecedentemente all'anno di presentazione della domanda ma che non erano tenute alla redazione bilancio, l'accertamento della sostenibilità finanziaria sarà effettuato sulla base del solo criterio B). In tale fattispecie, il valore di PN (Patrimonio Netto) sarà accertato sulla base dell'importo del capitale sociale versato così come risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di commercio.

Nel caso in cui l'impresa richiedente abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o sia controllato da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, la stessa può utilizzare i dati contabili e le informazioni dell'ultimo esercizio il cui bilancio consolidato risulti approvato alla data di presentazione della domanda.

ALLEGATO 4 - ATTIVITÀ ESCLUSE DAGLI AIUTI



POR FESR 2021-2027

Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita

Obiettivo strategico

Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

Priorità

Ricerca e innovazione, competitività e digitalizzazione

Obiettivo specifico RSO1.3

Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi

Azione A3.4

a3.4 Sostegno alle imprese nelle fasi della nascita e crescita dimensionale

Tipologia A3.4.1

Incentivi per la creazione di start-up innovative e accompagnamento degli imprenditori

A)

ATTIVITA' ESCLUSE DAGLI AIUTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1058 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 24 GIUGNO 2021 RELATIVO AL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE E AL FONDO DI COESIONE

- a) smantellamento o costruzione di centrali nucleari;
- b) investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
- c) fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- d) investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali esistenti quali definiti all'articolo 2, punto 153), del regolamento (UE) n. 651/2014, in uno dei casi seguenti:
 - i) nelle misure di mitigazione dell'impatto ambientale; o
 - ii) nei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo risultanti dalla ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo;
- e) investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto:
 - i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati; o
 - ii) per investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- f) investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto:
 - i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati;
 - ii) investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare
- g) investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
 - i) sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;
 - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE;
 - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
 - ii) investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
 - iii) investimenti in:
 - veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) a fini pubblici; e
 - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

B)

**ATTIVITÀ ESCLUSE DI CUI ALLA LETTERA B DELL'ALLEGATO V REGOLAMENTO (UE) 2021/523
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 24 MARZO 2021 CHE ISTITUISCE IL
PROGRAMMA INVESTEU E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) 2015/1017**

- 1) attività che limitano i diritti individuali e la libertà delle persone o che violano i diritti umani;
- 2) nel settore delle attività di difesa, l'utilizzo, lo sviluppo o la fabbricazione di prodotti o tecnologie vietati dal diritto internazionale applicabile;
- 3) prodotti e attività connessi al tabacco (produzione, distribuzione, trasformazione e commercio);
- 4) attività escluse dal finanziamento a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento Orizzonte Europa: ricerca sulla clonazione umana a fini riproduttivi; le attività volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditaria tale alterazione; attività volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche;
- 5) gioco d'azzardo (attività legate alla produzione, concezione, distribuzione, trasformazione, commercio o software);
- 6) commercio sessuale e relative infrastrutture, servizi e media;
- 7) attività che comportano l'uso di animali vivi a fini sperimentali e scientifici, nella misura in cui non è possibile garantire il rispetto della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;
- 8) attività di sviluppo immobiliare, quale un'attività che ha come unico scopo il rinnovo e la ri-locazione o la rivendita degli edifici esistenti, nonché la costruzione di nuovi progetti; tuttavia, sono ammissibili le attività nel settore immobiliare che sono connesse agli obiettivi specifici del programma InvestEU di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e che sono connesse alle aree ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento di cui all'allegato II, come gli investimenti in progetti di efficienza energetica o di edilizia popolare;
- 9) attività finanziarie quali l'acquisto o la negoziazione di strumenti finanziari. Sono esclusi, in particolare, operazioni di «buy-out» o di «replacement capital» mirate all'alienazione dei cespiti aziendali (asset stripping);
- 10) attività proibite dalla legislazione nazionale applicabile;
- 11) smantellamento, gestione, adeguamento o costruzione di centrali nucleari;
- 12) investimenti connessi all'estrazione mineraria o all'estrazione, trasformazione, distribuzione, stoccaggio o combustione di combustibili fossili solidi e di petrolio, nonché investimenti connessi all'estrazione di gas. Tale esclusione non si applica a:
 - a) progetti per i quali non vi sono tecnologie alternative praticabili;
 - b) progetti relativi alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento;
 - c) progetti dotati di impianti di cattura e stoccaggio del carbonio o di impianti di cattura e utilizzo del carbonio; progetti industriali o di ricerca che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai parametri di riferimento applicabili nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione;
- 13) investimenti in impianti per lo smaltimento dei rifiuti in discariche. L'esclusione non si applica agli investimenti destinati a:
 - a) discariche in loco che costituiscono un elemento ausiliario di un progetto di investimento industriale o minerario, qualora sia stato dimostrato che la messa in discarica è l'unica soluzione praticabile per il trattamento dei rifiuti industriali o minerari prodotti dall'attività in questione;
 - b) discariche esistenti, per garantire l'uso dei gas di discarica e promuovere il recupero dalle discariche (*landfill mining*) e il ritrattamento dei rifiuti minerari;

14) investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico (TMB). L'esclusione non si applica agli investimenti destinati all'ammodernamento degli impianti TMB esistenti per il recupero di energia o per operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati, come il compostaggio e la digestione anaerobica;

15) investimenti in inceneritori per il trattamento dei rifiuti. L'esclusione non si applica agli investimenti destinati a:

- a) impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili;
- b) impianti esistenti, quando gli investimenti sono intesi ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali investimenti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto. Ai partner esecutivi incombe la responsabilità di assicurare la conformità delle operazioni di finanziamento e di investimento ai criteri di esclusione di cui al presente allegato al momento della firma del relativo accordo, di monitorare tale conformità nel corso dell'attuazione del progetto e di intraprendere azioni correttive appropriate ove pertinenti.

ALLEGATO 5

CRITERI DI VALUTAZIONE



POR FESR 2021-2027

Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita

Obiettivo strategico

Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

Priorità

Ricerca e innovazione, competitività e digitalizzazione

Obiettivo specifico RSO1.3

Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi

Azione A3.4

Sostegno alle imprese nelle fasi della nascita e crescita dimensionale

Tipologia A3.4.1

Incentivi per la creazione di start-up innovative e accompagnamento degli imprenditori

Bando A3.4.1
CRITERI DI VALUTAZIONE
(massimo 100 punti concedibili)

Criterio	Descrizione applicazione criterio	Punteggio
1. Coerenza con ambito della S4 (Progetto riferito alle aree di specializzazione e alle rispettive traiettorie di sviluppo definite nella Strategia regionale per la specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia)	Il progetto è riferito alle aree di specializzazione e alle rispettive traiettorie di sviluppo definite nella Strategia regionale per la specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia di cui all'Allegato 1.	10 punti
2. Costituzione dell'impresa rispetto alla data di presentazione della domanda	Impresa costituita da non più di 12 mesi	8 punti
	Impresa costituita da più di 12 mesi e non più di 24 mesi	6 punti
	Impresa costituita da più di 24 mesi e non più di 36 mesi	4 punti
3. Domanda presentata da società benefit (legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, commi 376 e seguenti)	La domanda è presentata da una società benefit di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, commi 376 e seguenti	4 punti
4. Domanda presentata da start-up destinataria di investimenti in <i>equity</i> o quasi <i>equity</i> da parte di operatori finanziari professionali	La domanda è presentata da <i>start-up</i> destinataria di investimenti in <i>equity</i> o quasi <i>equity</i> da parte di operatori finanziari professionali	6 punti
5. Progetti che prevedono iniziative che si distinguono per capacità di cogliere le opportunità di sviluppo delle attività produttive derivanti dai mutamenti tecnologici	Il Progetto prevede iniziative che si distinguono per capacità di cogliere le opportunità di sviluppo delle attività produttive derivanti dai mutamenti tecnologici	15 punti
6. Qualità delle competenze coinvolte nel progetto in termini di collaborazione con università, enti di ricerca e enti di trasferimento tecnologico	Viene valutata la qualità delle competenze coinvolte nel progetto in termini di collaborazione con università, enti di ricerca e enti di trasferimento tecnologico.	6 punti
7. Domanda presentata da start-up i cui titolari o soci hanno partecipato a iniziative in collaborazione con gli incubatori e gli acceleratori di impresa, nonché con la Regione, il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario di cui all'articolo 84 bis della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29,	La domanda è presentata da start-up i cui titolari o soci hanno partecipato a iniziative in collaborazione con gli incubatori e gli acceleratori di impresa, nonché con la Regione, il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario, i centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali, il Centro di	8 punti

<p>(Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), i centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'articolo 85 della legge regionale 29/2005 o il Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane di cui all'articolo 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), i cluster di cui all'articolo 15 della Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), specificamente rivolti alla creazione e allo sviluppo d'impresa, con l'obiettivo prioritario di cogliere le esigenze di innovazione del tessuto produttivo del Friuli Venezia Giulia, oppure con le università, le istituzioni scolastiche e gli enti di formazione, al fine di migliorare l'integrazione tra mondo della scuola e del lavoro, con particolare riguardo alla nascita di nuove imprese</p>	<p>assistenza tecnica alle imprese artigiane, i cluster regionali, specificamente rivolti alla creazione e allo sviluppo d'impresa, con l'obiettivo prioritario di cogliere le esigenze di innovazione del tessuto produttivo del Friuli Venezia Giulia, oppure con le università, le istituzioni scolastiche e gli enti di formazione, al fine di migliorare l'integrazione tra mondo della scuola e del lavoro, con particolare riguardo alla nascita di nuove imprese.</p>	
<p>8. Domanda presentata da <i>spin-off</i> della ricerca</p>	<p>La domanda è presentata da una <i>spin-off</i> della ricerca</p>	<p>6 punti</p>
<p>9. Minori dimensioni aziendali: microimpresa, piccola e/o media impresa</p>	<p>Il progetto è presentato da:</p>	
	<p>a) una microimpresa;</p>	<p>4 punti</p>
	<p>b) una piccola impresa;</p>	<p>2 punti</p>
<p>c) una media impresa.</p>	<p>1 punto</p>	
<p>10. Contributo alla sostenibilità ambientale in termini di ricaduta ambientale dei progetti i cui risultati riguardano:</p>	<p>1. applicazione delle modalità produttive dell'economie circolare, riuso dei residui di lavorazione, riduzione e riciclo dei rifiuti; riduzione e abbattimento degli inquinanti</p>	<p>8 punti</p>
	<p>2. efficientamento energetico, risparmio delle risorse energetiche, utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili; risparmio delle risorse idriche</p>	<p>8 punti</p>
<p>11. Domanda presentata da <i>start-up</i> che aderisce ad uno o più contratti di rete (articolo 22, comma 1, della legge regionale 4/2013)</p>	<p>Il soggetto richiedente aderisce a uno o più contratti di rete d'impresa al momento della presentazione della domanda</p>	<p>2</p>

<p>12. Domanda presentata da start-up con rating di legalità (art. 5-ter del Decreto legge n. 1/2012)</p>	<p>Il progetto è presentato da un'impresa che è in possesso del rating di legalità attribuito ai sensi dell'art. 5-ter del Decreto Legge n. 1/2012, come modificato dal Decreto Legge n. 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012.</p>	<p>1</p>
<p>13. Incremento occupazionale dell'impresa conseguente al progetto¹</p>	<p>Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia personale registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è stabilito in Friuli Venezia Giulia alla data della presentazione della domanda, tale soggetto si impegna a garantire un incremento del livello occupazionale pari ai valori relativi indicati nella colonna a destra, con differenziazione tra le microimprese e le altre imprese. Detto incremento occupazionale deve essere attinente e determinato dal completamento del progetto ed è espresso quale differenza tra le unità di personale registrate nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è stabilito in Friuli Venezia Giulia alla data di rendicontazione e le unità di personale registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è stabilito in Friuli Venezia Giulia alla data di presentazione della domanda.</p> <p>Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda il soggetto richiedente non abbia personale registrato nel Libro unico del lavoro, il cui luogo di prestazione è stabilito in Friuli Venezia Giulia, tale soggetto si impegna a garantire un livello occupazionale espresso nei valori assoluti riportati a fianco, alla data di rendicontazione.</p>	<p>Per le microimprese: 4 punti Incremento occupazionale: pari o superiore a 3 unità 3 punti incremento occupazionale: pari ad almeno 2 unità e inferiore a 3 unità 2 punti incremento occupazionale: pari ad almeno 1 unità e inferiore a 2 unità Per le altre imprese: 4 punti incremento occupazionale: pari o superiore a 10 unità 3 punti incremento occupazionale: pari o superiore a 7 unità e inferiore a 10 unità 2 punti incremento occupazionale: pari o superiore a 5 unità e inferiore a 7 unità 1 punto incremento</p>

¹ Per occupati si intendono i dipendenti, collaboratori familiari e soci lavoratori iscritti alla posizione INAIL dell'impresa. L'incremento viene calcolato in base alla differenza tra unità lavorative (equivalenza a tempo pieno – es. un occupato a tempo pieno = 1, un occupato part-time al 50% = 0,5) risultanti alla data di rendicontazione ed alla data della domanda. È comunque necessario per l'attribuzione del punteggio che le imprese assumano almeno un dipendente, eventualmente a tempo parziale. Il mantenimento del vincolo di cui all'articolo 25, comma 6, del Bando, è verificato con la stessa unità di misura.

		occupazionale: pari o superiore a 2 unità e inferiore a 5 unità
14. Progetto finalizzato a favorire l'accessibilità e la fruibilità di prodotti o servizi ovvero l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità	Il progetto è finalizzato a favorire l'accessibilità e la fruibilità di prodotti o servizi ovvero l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità.	8
15. Imprenditoria femminile	Il Progetto è presentato da un'impresa femminile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del bando	1
16. Imprenditoria giovanile	Il Progetto è presentato da un'impresa giovanile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del bando	1
Punteggio massimo attribuibile al progetto		100

ALLEGATO 6 - DISPOSIZIONI IN CASO DI LOCAZIONE FINANZIARIA

POR FESR 2021-2027

Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita

Obiettivo strategico

Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

Priorità

Ricerca e innovazione, competitività e digitalizzazione

Obiettivo specifico RSO1.3

Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi

Azione A3.4

a3.4 Sostegno alle imprese nelle fasi della nascita e crescita dimensionale

Tipologia A3.4.1

Incentivi per la creazione di start-up innovative e accompagnamento degli imprenditori

DISPOSIZIONI IN CASO DI LOCAZIONE FINANZIARIA (art. 7, comma 7)

Nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia l'utilizzatore:

- i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
- non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
- l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria è versato all'utilizzatore sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, viene considerata ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
- l'atto di conferimento dell'aiuto contiene una clausola per l'esercizio obbligatorio dell'opzione di acquisto del bene da parte del locatario;
- l'esercizio dell'opzione di acquisto deve concretizzarsi al più tardi al termine del contratto di locazione;
- se il riscatto non è effettuato dal locatario entro il termine di scadenza del contratto di leasing, il beneficiario dell'aiuto si impegna per iscritto a rimborsare l'aiuto concesso in relazione al contratto di leasing finanziario, conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato e al Bando.